Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 25 agosto 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.— UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto 20 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1942-XX, reg. 14 A.I., f. 12, sono state concesse le seguenti ricompense al v.m. per operazioni guerresche in A.O.:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Orrigo Flaminio fu Giacomo e di Verrando Bianca, nato a Nocera (Salerno) il 19 gennaio 1890, tenente colonnello in s.p.e. dell'XI brigata coloniale. — Nel corso di lunghi cicli operativi, al comando di colonne miste delle varie armi, dava prova di spiccata capacità tattica, di solide qualità di comandante e di organizzatore, portando un notevole contributo per il ritorno sotto il nostro controllo di vasta zona di uno dei più tormentati settori delio Scioa. — Scioa, gen.-nov. 1939-XVIII.

Orrigo Flaminio fu Giacomo e di Verrando Bianca, nato il 6 maggio 1889 a Dolceacqua (Imperia), colonnello in s.p.e. della IX brigata coloniale. — Comandante valoroso della grande guerra, in Libia e della campagna Africa Orientale, ha dato costanti prove di belle qualità militari. Comandante di una brigata coloniale dislocata in regione infestata da numerosi e forti nuclei di nemici, con azioni organiche celermente condotte, superando forti difficoltà di terreno e di ambiente, riusciva ad infliggere gravi colpi all'avversario, restituendo la miglior parte del territorio alla normalità, al lavoro fecondo, al benessere. - Galla Sidama, gen. 1938-apr. 1940.

Vanetti Manlio fu Carlo e fu Peruzzi Teresa, nato il 19 settembre 1888 a Brescia, colonnello della XIX brigata coloniale. — Comandante di sottosettore e di brigata coloniale, in 24 mesi di ininterrotta attività dava largo contributo di intelligenza e di opere per la normalizzazione di un vasto e difficile territorio. In numerosi aspri combattimenti dimostrava capacità di comandante, valore di soldato, alto spirito di sacrificio, doti tutte che portavano un contributo decisivo alla sorte vittoriosa delle nostre armi. — Rim - Gutà, 23 ott. - 23 nov. 1939 - Faguttà, dic. 1939 - Fettam, gen. 1940.

MEDAGLIA DI BRONZO

Marin Piero fu Anacleto e fu Maddalena Attard, nato a Pisa il 18 agosto 1899, capitano di complemento dell'LXXXVII battaglione coloniale. — Comandante di compagnia del battaglione di avanguardia di una colonna, incaricato di occupare un passo difeso da preponderanti forze nemiche, di propria iniziativa, con abile ed ardita manovra avvolgente l'attaccava sul fianco. Dopo breve combattimento, in testa ai proprio reparto lo assaltava decisamente mettendolo in disordinata fuga e procurandogli rilevanti perdite. Esempio di elette virtù militari. — Faguttà, 4 maggio 1939-XVII.

Soli Lucio di Giuseppe e di Augusta Alimenti, nato a Foligno l'11 giugno 1892, maggiore in s.p.e. del XLVIII battaglione coloniale. — Assunto il comando di un battaglione coloniale in un momento di crisi, riportava in breve il reparto affidatogli ad un alto grado di capacità bellica, ottenendo brillanti risultati. Durante un lungo ciclo di operazioni di polizia, al comando di colonna mista, rivelava spiccate doti di sagace comandante, di trascinatore ed organizzatore, riuscendo a riportare sotto il nostro controllo una zona irrequieta nella quale i nemici avevano preso il sopravvento. — Scioa, 17 gennaio - luglio 1939-XVII.

Zetto Mario di Domenico e di Orsola Lonzar, nato a Capodistria il 9 agosto 1913, sottotenente di fanteria di complemento del XXXII battaglione coloniale. — Durante un attacco in forze di nemici contro una nostra colonna, rimasto ferito il comandante di una compagnia del battaglione, lo sostituiva prontamente nel comando stesso e guidando gli uomini con decisa audacia, contribuiva notevolmente al felice esito del combattimento. — Torrente Giammà, 2 maggio 1939-XVII.

CROCE DI GUERRA

Scarpati Massimo di Federico e fu Concetta Romano, nato a Napoli il 21 novembre 1910, sottotenente di complemento del XLIII battaglione coloniale. — Comandante di compagnia di scorta ad una colonna viveri e munizioni, attaccato da soverchianti forze nemiche, si lanciava decisamente all'assalto, travolgendo e fugando l'avversario che lasciava sul terreno morti e munizioni. — Gumarà, 1° luglio 1938-XVIII.

Il R. decreto 26 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1940, registro 2 A. I., foglio n. 292, è rettificato come segue: *Assanti Walter* di Vincenzo anzichè di Vittore.

(2933)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° giugno 1942-XX, n. **901**.

Costituzione di un Ente per le scuole materne della Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito in Roma l'Ente per le scuole materne della Sardegna il quale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

L'Ente ha per scopo di secondare l'attuazione della « Carta della Scuola » per quanto riguarda la Scuola materna in Sardegna.

Per raggiungere questo scopo l'Ente provvede:

a) alla trasformazione degli asili infantili esistenti in scuole materne;

b) a mantenere e sviluppare le scuole materne ed a istituirne nuove nei Comuni ove se ne manifesti la necessità;

c) a promuovere un'efficace assistenza a favore dei bambini dai 4 ai 6 anni di età, curarne lo sviluppo fisico, igienico, educativo;

d) a creare gradualmente una razionale, moderna ed igienica edilizia per le scuole materne;

e) a coadiuvare e a coordinare tutte le iniziative pre-scolastiche della Sardegna, a stimolarne altre e raccoglierle tutte sotto un'unica direttiva;

f) a interessare l'opinione pubblica e a stimolare la solidarietà degli Enti pubblici e privati e dei cittadini, con tutte le iniziative atte a raccogliere mezzi e a creare opere per il raggiungimento dei fini dell'Ente;

g) a facilitare la totalitarietà della frequenza dei bambini, secondo lo spirito della « Carta della Scuola ».

L'Ente può, inoltre, con i mezzi di cui dispone, organizzare corsi per la preparazione delle insegnanti delle scuole materne e può assegnare il personale insegnante alle scuole materne della Sardegna.

All'Ente è data, inoltre, facoltà di promuovere gli atti per la fusione e la trasformazione di Enti e fondazioni della Sardegna, che abbiano per scopo l'educazione della prima infanzia.

Art. 3.

L'Ente trae i suoi mezzi:

a) da contributi dello Stato, dei Comuni e delle Provincie;

b) dai contributi di enti e di privati cittadini;

c) da lasciti e donazioni;

d) da particolari iniziative dei propri organi.

I contributi di carattere continuativo attualmente iscritti nei bilanci dei Comuni e delle Provincie e degli Enti comunali di assistenza della Sardegna per il funzionamento di scuole materne e, in genere, di asili d'infanzia, sono consolidati nella somma stabilita per l'esercizio 1941 e versati all'Ente, tranne quelli destinati a favore di asili che hanno natura giuridica di assistenza e beneficenza o facenti carico a bilanci della stessa natura.

Le disposizioni testamentarie dirette a favorire l'educazione della prima infanzia in Sardegna, espresse genericamente senza che si determini l'uso o l'istituto a cui beneficio sono destinate, s'intendono fatte in favore dell'Ente creato dalla presente legge.

Art. 4.

L'azione degli enti e delle associazioni che gestiscono scuole materne o asili d'infanzia in Sardegna è posta sotto la vigilanza dell'Ente per le scuole materne della Sardegna. Tale vigilanza è esercitata secondo le norme che stabilirà il regolamento.

Gli enti e le associazioni, di cui sopra, possono chiedere di affidare la gestione delle proprie scuole all'Ente, di cui al comma precedente, con apposita convenzione.

I predetti enti o associazioni possono anche richiedere il trapasso integrale della propria attività e del proprio patrimonio all'Ente per le scuole materne della Sardegna.

Nulla è innovato alle norme relative alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nè a quelle relative alla competenza del Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia scolastica.

Art. 5.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre successivo.

Art. 6.

Il bilancio preventivo dell'Ente e il conto consuntivo sono approvati dal Ministero dell'educazione nazionale, al quale devono essere trasmessi non oltre il 30 giugno e il 30 novembre rispettivamente.

Art. 7.

L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il Consiglio di amministrazione è così composto:

1) del presidente dell'Ente;

2) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato;

3) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale e di un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: Interno, Corporazioni, Cultura popolare, Finanze e Lavori pubblici;

4) dei presidenti dei Comitati provinciali;

5) di un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia e di un rappresentante dell'Unione fascista delle famiglie numerose;

6) di persone particolarmente benemerite dell'educazione in Sardegna e dei rappresentanti di enti o di privati cittadini designati dai medesimi, che sovvenzionino l'Ente con somme non inferiori a 15.000 lire annue o con somme non inferiori a L. 50.000 versate una volta tanto.

I membri del Consiglio, tranne quelli di cui ai numeri 2, 3 e 4 sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Un vice presidente, nominato dal Consiglio, sostituisce il presidente in caso di malattia o assenza di questo.

Art. 9.

Il Consiglio nomina, fra i membri, un Comitato esecutivo, così composto:

1) del presidente dell'Ente;

2) del vice presidente;

3) di tre consiglieri.

Art. 10.

Un Collegio di revisori è nominato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale ed esercita le sue funzioni secondo le norme stabilite dal Libro del lavoro del Codice civile.

Tale Collegio è composto di tre membri nominati uno dal Ministero delle finanze, uno dal Ministero dell'interno e uno dal Ministero dell'educazione nazionale.

I revisori durano in carica tre anni.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione:

1) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li trasmette per l'approvazione al Ministero dell'educazione nazionale, entro i termini di cui all'art. 6;

2) delibera il regolamento del personale di cui all'art. 16, nonchè i regolamenti interni dell'Ente, i quali ultimi debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale ed anche del Ministero delle finanze qualora concernano materia finanziaria;

3) nomina il personale amministrativo, tecnico e didattico per il funzionamento dell'Ente, con l'osservanza delle norme che saranno all'uopo stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 16.

Il Consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie, in giugno e in novembre, e in sessione straordinaria quando lo giudichi opportuno il presidente e lo richieda il Comitato esecutivo o il Collegio dei revisori, o la metà dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12.

Sono istituiti tre Comitati provinciali, con sede in Cagliari, Nuoro e Sassari, i cui membri sono nominati dal Consiglio di amministrazione.

Tali Comitati sono così composti:

a) del provveditore agli studi della provincia: presidente;

b) di un rappresentante del prefetto;

c) di un rappresentante del segretario federale;

d) di un rappresentante del preside della Provincia;

e) dell'intendente di finanza;

f) del medico provinciale;

g) dell'ingegnere capo del Genio civile;

h) di un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia e di un rappresentante delle delegazioni provinciali dell'Unione fascista famiglie numerose;

i) di persone che abbiano particolare competenza dei problemi sulla scuola materna, designate dal presidente del Comitato.

Art. 13.

I Comitati provinciali hanno il compito di:

1) sorvegliare gli Istituti sottoposti all'amministrazione e vigilanza dell'Ente e promuovere tutte le iniziative atte a stimolare l'interesse delle rispettive popolazioni per i compiti e per le necessità dell'Ente;

2) provvedere all'organizzazione per la raccolta di fondi;

3) dare esecuzione alle disposizioni e ai provvedimenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del presidente dell'Ente.

I Comitati provinciali dovranno riunirsi almeno una volta ogni bimestre.

Art. 14.

Gli obblighi stabiliti dalle leggi per le scuole materne s'intendono estesi alle scuole materne istituite, gestite o controllate dall'Ente delle scuole materne della Sardegna.

Art. 15.

Possono essere comandati a prestar servizio presso l'Ente per le scuole materne della Sardegna, non più di tre funzionari direttivi o ispettivi e non più di diciotto insegnanti.

La spesa derivante dalla supplenza di tali funzionari ed insegnanti grava sul bilancio dell'Ente a partire dall'anno scolastico 1945-46.

Art. 16.

Il regolamento interno del personale stabilirà la pianta organica, le modalità d'assunzione, lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza del personale comunque occorrente per il funzionamento dell'Ente.

Il regolamento di cui al comma precedente è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale e del Ministero delle finanze.

Art. 17.

L'Ente può, per lavori edilizi da eseguire a carico del proprio bilancio e provvedendo alla progettazione e direzione dei medesimi con mezzi propri, avvalersi della consulenza tecnica del Genio civile.

Art. 18.

Gli atti ed i contratti stipulati dall'Ente per il conseguimento degli scopi di cui alla presente legge sono soggetti, agli effetti dell'imposta del registro e delle tasse di bollo, al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

L'Ente, inoltre, è esente dall'imposta di manomorta ed è equiparato alle Amministrazioni dello Stato ai fini della rivalsa dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 19.

In caso di scioglimento o di trasformazione dell'Ente il patrimonio di esso sarà posto a disposizione del Ministero dell'educazione nazionale, il quale ne stabilirà la destinazione con proprio decreto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — VIDUSSONI — GRANDI — DI REVEL — GORLA — RICCI — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 giugno 1942-XX, n. **902**.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 24 gennaio 1942-XX, n. 3, riguardante la costituzione del Comitato interministeriale di coordinamento per approvvigionamento, distribuzione e prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 gennaio 1942-XX, n. 3, riguardante la costituzione del Comitato interministeriale di coordinamento per approvvigionamento, distribuzione e prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2, alle parole: « Vice segretario del Partito Nazionale Fascista », sono sostituite le altre: « un Ispettore del Partito Nazionale Fascista ».

All'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi:

« I componenti della segreteria sono nominati con decreto del DUCE. Essi sono scelti:

a) tra i personali delle Amministrazioni statali o di altri Enti pubblici, previo consenso delle Amministrazioni interessate. I prescelti si considerano nella posizione di comando intendendosi a tale effetto istituita detta posizione per i personali i cui ordinamenti attualmente non la contemplano;

b) tra persone estranee alle Amministrazioni ed Enti predetti particolarmente competenti.

« Con decreto del DUCE, d'intesa col Ministro per le finanze, saranno stabilite le competenze del segretario e dei componenti la segreteria.

« Il personale d'ordine e quello subalterno occorrente è assunto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le modalità ed il trattamento previsti dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive modificazioni ».

All'art. 6, dopo la citazione del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 742, sono aggiunte le parole: « convertito nella legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1648 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — DI REVEL — PARESCHI — HOST VENTURI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 giugno 1942-XX, n. 903.

Concessione di un premio ai militari di truppa delle categorie specialisti della Regia aeronautica che abbiano contratto arruolamento volontario con ferma di trenta mesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai militari di truppa che a partire dal 10 giugno 1940 e per tutta la durata dell'attuale guerra, abbiano contratto arruolamento volontario con la ferma di trenta mesi, in una delle categorie del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, sarà corrisposto, all'atto del compimento della ferma stessa, un premio di lire 3000.

Art. 2.

Ai volontari di cui al precedente articolo, prosciolti dalla ferma di 30 mesi per motivi di salute, saranno corrisposti tanti trentesimi del premio di congedamento per quanti mesi interi di ferma saranno stati compiuti. In caso di morte uguale compenso spetta agli eredi.

Nessun premio è dovuto ai volontari prosciolti a domanda o di autorità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 luglio 1942-XX, n. 904.

Norme concernenti la prestazione delle cauzioni per la gestione delle esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette assunte da aziende di credito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 113 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e quelle successivamente emanate in materia di agevolazioni nella prestazione di cauzioni a garanzia delle gestioni di ricevitorie provinciali ed esattorie delle imposte dirette sono sostituite dalle seguenti:

« Il Ministro per le finanze può consentire, su proposta dell'intendente di finanza, che la misura delle cauzioni dovute da aziende di credito sottoposte alla vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito sia ridotta fino al limite del cinquanta per cento o, se si tratta di aziende che assumano in una stessa Provincia la ricevitoria provinciale ed esattorie, anche oltre detto limite.

Può inoltre consentire che il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia siano esentati dall'obbligo di prestare cauzione per la gestione 1943-1952 di ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette, ovvero che la cauzione sia prestata in misura ridotta a norma del precedente comma ».

Restano ferme le disposizioni vigenti circa la prestazione delle cauzioni mediante polizze fideiussorie emesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 2.

Per i servizi di tesoreria separati dalle esattorie comunali e dalle ricevitorie provinciali e assunti da aziende di credito può essere consentita la riduzione della cauzione o l'esenzione nei casi e limiti di cui all'articolo precedente, dal prefetto per i Comuni e le Provincie, dal Ministro per l'interno per il Governatorato di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 luglio 1942-XX, n. 905.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1942-XX, n. 162, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 febbraio 1942-XX, n. 162, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 luglio 1942-XX, n. 906.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 333, che reca provvedimenti per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 333, che reca provvedimenti per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria, in liquidazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 luglio 1942-XX, n. 907.

Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO PRIMO
MONOPOLIO DEL SALE.

CAPO I.
ESTENSIONE DEL MONOPOLIO.

Art. 1.
Oggetto del monopolio.

La estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline, dalle miniere, la produzione del sale in qualunque altro modo, la raccolta, l'introduzione e la vendita del sale sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti, per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia.

Art. 2.
Definizione del sale agli effetti fiscali.

Agli effetti di questa legge è considerato sale il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.

Ai soli effetti dell'introduzione nel territorio del Regno, soggetto a monopolio, sono equiparati al sale i prodotti che contengono cloruro di sodio in quantità superiore al 25 per cento.

CAPO II.
DEROGHE AL DIVIETO DI PRODUZIONE.

Art. 3.
Estrazione e fabbricazione di sali da parte di privati.

L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare la estrazione del sale dai giacimenti o dall'acqua di sorgenti, nel territorio del Regno soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'art. 21.

Può anche autorizzare la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio del Regno soggetto a monopolio, purchè la vendita ne sia riservata alla stessa Amministrazione dei Monopoli, alle condizioni da essa stabilite volta per volta.

La coltivazione dei fondi saliferi affidata a privati nel territorio del Regno soggetto a monopolio è esercitata secondo le norme speciali emanate dall'Amministrazione dei Monopoli.

Art. 4.

Estrazione del sale a scopi terapeutici.

L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare la estrazione, dalle acque minerali e dalle sorgenti saline, del sale e delle miscele saline contenenti cloruro di sodio, da impiegare e vendere, esclusivamente, a scopo igienico o curativo.

L'autorizzazione è data a chi dimostri di avere nelle vicinanze delle polle o sorgenti saline apposito stabilimento chiuso, che sia ritenuto dall'Amministrazione adatto al permanente esercizio di una speciale vigilanza da parte degli agenti di finanza.

Sul cloruro sodico contenuto nei sali e sulle miscele è dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico del sale industriale.

L'Amministrazione può sempre disporre che i detti sali o le miscele saline siano resi inadatti ad uso commestibile mediante trattamento da essa determinato, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Art. 5.

Preparazione di sale speciale per l'esportazione.

L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare la preparazione, per l'esportazione, di sali speciali da tavola, con sale da essa venduto a prezzo speciale.

Art. 6.

Produzione del cloruro di sodio chimicamente puro.

La produzione e la vendita del cloduro di sodio chimicamente puro sono consentite, a condizione che esso sia fabbricato con l'impiego di sale raffinato ceduto dall'Amministrazione dei Monopoli e sia destinato a scopi scientifici o terapeutici.

CAPO III.

DEROGHE AL DIVIETO DI INTRODUZIONE.

Art. 7.

Introduzione di sale per le industrie.

Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio del Regno soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 20, possono essere autorizzati dall'Amministrazione dei Monopoli ad introdurre direttamente dalla Sicilia sale minerale, quando questo risulti indispensabile per le esigenze di tali industrie. L'introduzione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli.

Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio del Regno soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 21, possono introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, soltanto nella quantità occorrente per le rispettive industrie.

Art. 8.

Cautele per l'introduzione del sale indicato nel precedente articolo.

Il sale direttamente introdotto dagli esercenti le industrie indicate nell'articolo precedente deve essere, a spese dei detti esercenti, reso inadatto ad uso commestibile con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dalla Amministrazione dei Monopoli. Le operazioni all'uopo necessarie possono essere compiute sia nei luoghi di produzione, sia negli stabilimenti nei quali il sale deve essere impiegato.

L'Amministrazione può dispensare dall'obbligo di rendere il sale non commestibile gli stabilimenti industriali che offrono garanzia per l'esercizio della vigilanza.

Art. 9.

Introduzione di sale per stabilimenti industriali nei punti franchi e negli stabilimenti a regime di deposito franco.

Gli stabilimenti industriali situati nei punti franchi e gli stabilimenti a regime di deposito franco possono introdurre direttamente dalle isole non soggette a monopolio, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, il sale occorrente allo esercizio della loro industria, in esenzione da diritto di monopolio.

Art. 10.

Introduzione di sale per uso personale.

L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare, esclusivamente per uso personale, la introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio, di sali speciali da tavola, nella quantità non eccedente 5 chilogrammi, col pagamento di un diritto di monopolio nella misura del 150 per cento del prezzo fissato per la vendita al pubblico del sale superiore da tavola.

Art. 11.

Introduzione di sale estratto da acque minerali e da sorgenti per uso igienico e curativo.

L'autorizzazione, indicata nel precedente articolo, può essere data senza limitazione di quantità per il sale estratto per uso igienico o curativo da acque minerali o da sorgenti.

Il diritto di monopolio è dovuto sull'intera quantità di cloruro di sodio contenuta nei detti sali, ed è pari al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.

Art. 12.

Introduzione di tipi speciali di sale alimentare.

Fuori del caso preveduto nell'articolo 10, l'introduzione di tipi speciali di sale alimentare può essere autorizzata dall'Amministrazione dei Monopoli purchè la vendita ne sia fatta per mezzo dell'Amministrazione medesima ed alle condizioni da essa stabilite.

Art. 13.

Introduzione di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale.

Può essere autorizzata l'introduzione dall'estero di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale, anche se non siano destinati a scopo alimentare o curativo.

Sulla quantità di cloruro sodico contenuta nei detti prodotti è dovuto un diritto di monopolio uguale al prezzo stabilito per il sale ad uso industriale.

Art. 14.

Introduzione degli estratti di carne o di vegetali, dei brodi condensati salati, delle minestre preparate e dei condimenti.

Gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati, le minestre preparate e i condimenti per brodi e per minestre sono ammessi all'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro sodico in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.

Sulla intera quantità di cloruro sodico contenuta o che si può ottenere è dovuto un diritto di monopolio in misura eguale al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.

Art. 15.

Introduzione del presame o caglio.

Il presame o caglio, contenente più del 25 per cento di cloruro di sodio, è ammesso all'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio. Sulla intera quantità di cloruro di sodio in esso contenuta è dovuto un diritto di monopolio, nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato.

Art. 16.

Introduzione del cloruro di sodio puro.

L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare l'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio del cloruro di sodio puro destinato, per uso scientifico, ai laboratori chimici di pubblici istituti. L'autorizzazione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio, nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato.

Art. 17.

Introduzione dei sali potassici.

Gli istituti agrari autorizzati dal Ministro per le finanze possono introdurre nel territorio del Regno soggetto a monopolio, in esenzione da diritto di monopolio, sali potassici, anche se contengono oltre il 25 per cento ma non più del 50 per cento di cloruro di sodio, purchè siano impiegati esclusivamente per concimazione agricola.

Art. 18.

Introduzione dei colori.

I colori di qualsiasi sorta, che non contengono più del 50 per cento di cloruro di sodio, ed i colori organici sintetici, anche se contengono più del 50 per cento di cloruro di sodio, sono ammessi all'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio. Sulla quantità di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento è dovuto un diritto di monopolio, nella misura eguale al prezzo per la vendita al pubblico del sale industriale.

CAPO IV.

DELLA VENDITA.

Art. 19.

Prezzo dei sali.

I prezzi di vendita al pubblico dei sali commestibili e quelli dei sali destinati ad uso delle attività agricole e industriali indicate nell'articolo 20 sono stabiliti con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Il decreto Reale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 20.

Vendita di sale a prezzi speciali.

Il sale è venduto a prezzi speciali alle industrie:

1° della salagione dei pesci;

2° della salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati all'esportazione;

3° della pastorizia;

4° della fabbricazione del ghiaccio e della preparazione dei gelati, dei vini spumanti e della birra;

5° della preparazione del presame o caglio;

6° della preparazione delle pelli;

7° della fabbricazione del sapone, delle candele, dei vetri e delle stoviglie;

8° della tintoria;

9° della incubazione dei bachi da seta.

Lo stesso trattamento può essere esteso con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, ad altre industrie per le quali l'impiego del sale abbia particolare importanza.

Art. 21.

Vendita di sale a prezzo industriale.

Il sale comune è venduto a prezzo industriale da stabilire con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, alle industrie aventi per oggetto:

1° la produzione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato), del sodio metallico e del cloruro di ammonio;

2° la riduzione dei minerali e la lavorazione del ferro e dell'acciaio;

3° la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti;

4° la depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze analoghe per comportamento e funzione;

5° la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluossilicato sodico;

6° la fabbricazione della gomma sintetica.

Lo stesso trattamento può essere esteso con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, ad altre industrie assimilabili a quelle indicate nella disposizione precedente per la loro natura o per la loro importanza economica o perchè riconosciute di speciale interesse per l'economia del Paese.

Art. 22.

Sale per esperimenti industriali.

L'Amministrazione dei Monopoli può vendere il sale a prezzo speciale e industriale quando occorre per importanti esperimenti di nuove industrie o di nuovi processi industriali.

Art. 23.

Agevolazioni per la esportazione dei prodotti salati.

Per le carni salate, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre che si esportano all'estero dal territorio del Regno soggetto a monopolio, è conceduta la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale nella misura e per le quantità stabilite con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per le finanze. Il decreto Reale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Con decreto Reale, da emanare ai sensi della disposizione precedente, la stessa agevolazione può essere accordata ad altri prodotti esportati.

Le disposizioni di questo articolò non si applicano alle provviste di bordo.

Art. 24.

Agevolazioni per la esportazione dei sali e delle miscele saline ad uso igienico e curativo.

Sul cloruro sodico contenuto nei sali e nelle miscele saline estratti dalle acque minerali a scopo igienico o curativo, che sono esportati all'estero, è restituito il diritto di monopolio pagato a norma dell'art. 4.

CAPO V.

TUTELA PREVENTIVA DEL MONOPOLIO.

Art. 25.

Vigilanza intorno alle saline.

Intorno alle saline situate nel territorio del Regno soggetto a monopolio, per la estensione di dieci chilometri, a partire dal perimetro di esse, è stabilita una speciale zona di vigilanza.

Art. 26.

Divieto di accesso alle saline.

Senza il permesso dell'Amministrazione dei Monopoli è vietato l'introdursi nel perimetro delle saline delimitato da apposite tabelle.

Art. 27.

Trasporto, deposito e detenzione dei sali.

I sali che vengono trasportati, depositati o comunque detenuti, entro la zona di vigilanza delle saline e la zona di vigilanza doganale, in quantità eccedente i cinque chilogrammi, sono soggetti a bolletta di legittimazione.

Fuori delle zone suddette, il trasporto, il deposito e la detenzione di sali, in quantità superiore ai cinquanta chilogrammi, sono sottoposti allo stesso vincolo.

Art. 28.

Rilascio della bolletta di legittimazione.

La bolletta di legittimazione prescritta dall'articolo precedente è rilasciata soltanto a chi provi di aver acquistato sali dagli organi autorizzati alla vendita dall'Amministrazione dei Monopoli.

Art. 29.

Validità della bolletta di legittimazione.

La bolletta di legittimazione per il trasporto è valida soltanto per raggiungere il luogo di destinazione nel tempo e per la via che vi sono indicati.

Il termine di validità della bolletta di legittimazione per il deposito e la detenzione non può eccedere la durata di quattro mesi.

Art. 30.

Introduzione dei sali nei depositi franchi e nei punti franchi.

E' vietato introdurre sali nei depositi franchi.

L'introduzione ed il deposito del sale nei punti franchi sono ammessi con l'osservanza delle norme da stabilire con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 31.

Deposito dei sali in talune zone di vigilanza doganale della Sicilia.

Nelle zone di vigilanza doganale stabilite lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, è vietato tenere depositi di sale.

Sono esclusi dal divieto:

1° i depositi delle saline in regolare coltivazione;

2° i centri di popolazione agglomerata non inferiore ai diecimila abitanti.

L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare depositi di sale anche in altre località delle dette zone di vigilanza.

Non sono considerate deposito le quantità di sale tenute dai venditori al minuto per il normale consumo della loro azienda.

Art. 32.

Transito dei sali, divieto del trasporto di sale dai luoghi non soggetti a monopolio in quelli che vi sono soggetti.

Il transito dei sali nel territorio del Regno soggetto a monopolio è permesso alle condizioni e con le cautele stabilite nel regolamento.

I sali non possono essere trasportati dal territorio del Regno non soggetto a monopolio in altri luoghi che vi sono soggetti, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli.

Art. 33.

Cabotaggio lungo le coste della Sicilia e della Sardegna.

Il trasporto dei sali in cabotaggio lungo le coste della Sicilia e della Sardegna è soggetto alla bolletta di cauzione secondo la legge doganale.

Art. 34.

Approdo ed ancoraggio di navi cariche di sale.

Le navi caricate in tutto o in parte di sale non possono, eccetto il caso di forza maggiore, approdare, ancorare, prendere terra e mettersi in comunicazione con

la spiaggia, tranne che nei porti stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non è considerata parte del carico la provvista di bordo.

Art. 35.

Caricamento, scaricamento, ancoraggio e partenza delle navi.

Il caricamento, lo scaricamento del sale, l'ancoraggio, l'entrata e l'uscita delle navi con carico totale o parziale di sale sono soggetti alle disposizioni della legge doganale, tranne per quanto riguarda la presentazione del manifesto, la quale deve avvenire entro le dodici ore da quella dell'arrivo nei porti ove è permesso lo sbarco, ed entro quattro ore nei casi di approdo, per forza maggiore, nei porti dove non è permesso lo sbarco.

Art. 36.

Provviste di bordo delle navi ancorate.

Il sale costituente la provvista di bordo delle navi ancorate nelle acque territoriali deve essere posto sotto suggello e chiuso in un luogo sicuro delle navi o depositato nei magazzini della dogana per essere verificato il giorno della partenza.

Art. 37.

Trasporti marittimi di sale per conto dell'Amministrazione dei Monopoli.

Prima dell'inizio del caricamento del sale in una nave che lo trasporti per conto dell'Amministrazione dei Monopoli, deve essere accertato, a cura degli agenti di finanza, che le stive possano essere efficacemente chiuse dopo la esecuzione del carico.

A carico ultimato, è accertata, con altra visita, la chiusura dei boccaporti e di tutti gli accessi alle stive, nelle quali è stato caricato il sale. Le dette chiusure debbono essere suggellate o piombate e l'integrità dei suggelli o dei piombi deve essere controllata all'arrivo.

Con apposito verbale, redatto in contraddittorio col comandante della nave e da allegare al manifesto di carico, sono descritte le caratteristiche dei piombi o suggelli ed è fatta menzione delle formalità compiute alla partenza della nave.

Art. 38.

Trasporti marittimi del sale per conto di privati.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano ai trasporti marittimi per conto di privati con navi a carico completo di sale.

Se la nave è caricata solo parzialmente di sale, l'obbligo della chiusura e del suggellamento dei boccaporti e di ogni altra comunicazione è limitato alle stive nelle quali il sale è chiuso.

Quando la spedizione del sale è fatta a mezzo di sacchi o di altri recipienti, ciascuno di questi deve essere suggellato o piombato prima della partenza della nave.

Art. 39.

Attingimento di acqua da sorgenti e polle salse ed asportazione di sabbie marine, terre salifere ed acqua del mare.

E' vietato di attingere, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, acqua dalle sorgenti e dalle polle salse e di asportare sabbie marine o terre salifere.

E' vietata l'asportazione dell'acqua del mare quando può ledere interessi del monopolio, negli altri casi l'asportazione è permessa con l'osservanza delle disposizioni del regolamento.

Art. 40.

Divieto di cessione dei sali venduti a prezzo speciale o industriale.

Non possono essere ceduti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli i sali venduti a prezzo speciale o a prezzo industriale. I detti sali non possono essere adoperati per uso diverso da quello per cui furono venduti dall'Amministrazione dei Monopoli.

Art. 41.

Trasporto del sale dalla Sicilia e dalla Sardegna.

Quando il trasporto marittimo dei sali dalla Sicilia, dalla Sardegna e dalle isole minori ad esse adiacenti, qualunque sia la destinazione, avviene con navi di stazza netta non superiore a 50 tonnellate, deve essere data cauzione, per il sale da trasportare, in misura uguale al prezzo di vendita al pubblico.

Lo scarico della bolletta di cauzione deve essere effettuato in conformità della legge doganale e, quando si tratta di esportazione, previo certificato dell'Autorità consolare del porto della destinazione dichiarata, attestante l'avvenuto sbarco.

Art. 42.

Autorizzazione per la vendita del sale al pubblico e condizioni nelle quali il sale deve essere venduto.

E' proibito di vendere sale al pubblico senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli e di acquistarne presso chi non è autorizzato alla vendita.

Il sale deve essere venduto nelle condizioni nelle quali esce dagli stabilimenti e dai magazzini del monopolio senza alterazione e senza mescolanza di qualità.

Art. 43.

Prescrizioni da osservarsi nelle autorizzazioni, concessioni e deroghe alle norme generali sul monopolio.

Nei casi in cui l'Amministrazione dei Monopoli si vale delle facoltà consentitele dalla legge di concedere deroghe alle prescrizioni dalla legge stessa stabilite ovvero di accordare autorizzazioni o concessioni, l'Amministrazione stessa può subordinare la deroga, la concessione o l'autorizzazione a quelle particolari cautele, vincoli o formalità che ritiene opportune.

Art. 44.

Spese di vigilanza.

Quando l'Amministrazione dei Monopoli ritiene di compiere accertamenti o di eseguire servizi speciali di vigilanza, anche permanenti, sulle operazioni o sulle lavorazioni nelle quali s'impiega sale conceduto a prezzo industriale o ad altro prezzo speciale, la spesa relativa è a carico di colui che beneficia dell'autorizzazione, concessione o permesso.

La precedente disposizione si applica quando gli accertamenti o i servizi speciali siano eseguiti su operazioni o su lavorazioni nelle quali s'impiega sale di cui è stata consentita l'introduzione o importazione diretta come pure qualora siano eseguiti su ogni altra attività od operazione autorizzata o permessa.

TITOLO SECONDO

MONOPOLIO DEL TABACCO.

CAPO I.

ESTENSIONE DEL MONOPOLIO

Art. 45.

Oggetto del monopolio.

La fabbricazione, la preparazione, l'introduzione e la vendita dei tabacchi e dei prodotti derivati del tabacco sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia.

La produzione, la fabbricazione, la preparazione, la importazione e la vendita dei succedanei del tabacco sono vietate.

La coltivazione dei tabacchi può essere consentita ai privati nei casi preveduti da questa legge.

Art. 46.

Definizione del tabacco agli effetti fiscali.

Agli effetti di questa legge è considerato tabacco il prodotto di qualsiasi pianta classificata botanicamente nel genere « nicotina ».

Sono considerate succedanei del tabacco le sostanze preparate atte a surrogare il tabacco da fumo o da fiuto.

Art. 47.

Limiti alla libertà di fabbricazione, importazione e vendita dei tabacchi nei territori non soggetti a monopolio.

Nei territori non soggetti a monopolio, la fabbricazione dei tabacchi lavorati è subordinata ad autorizzazione, da parte dell'Amministrazione dei Monopoli. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque tempo.

Nei detti territori sono in ogni caso vietate la fabbricazione, la importazione e la vendita dei tabacchi lavorati che, per denominazione o per caratteristiche estrinseche o intrinseche, siano considerati dall'Amministrazione dei Monopoli similari a quelli di produzione del Monopolio italiano.

E' tuttavia in facoltà dell'Amministrazione di consentire la importazione e la vendita dei tabacchi indicati nel comma precedente, nei comuni di Campione d'Italia e di Livigno.

Contro i provvedimenti adottati dall'Amministrazione dei Monopoli, a termini del presente articolo, è dato ricorso, entro trenta giorni dalla loro comunicazione, al Ministro per le finanze, il quale provvede in via definitiva. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 48.

Poteri degli organi di polizia tributaria.

Salve le disposizioni della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, per quanto concerne le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti della polizia tributaria, gli ispettori e gli altri funzionari incaricati dall'Amministrazione dei Monopoli possono sempre accedere negli stabilimenti o locali di lavorazione, depositi e magazzini situati nei territori non soggetti a monopolio e verificare la merce in corso di lavorazione ed i prodotti finiti.

Art. 49.

Coltivazione del tabacco.

L'Amministrazione dei Monopoli ha facoltà:

1° di eseguire direttamente, in qualunque parte del Regno, la coltivazione del tabacco;

2° di concedere, nel territorio del Regno soggetto a monopolio, la coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle Manifatture dello Stato o per la esportazione.

La coltivazione è disciplinata con regolamento, approvato con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per le finanze.

CAPO II.

DEROGHE AI DIVIETI DI FABBRICAZIONE E DI IMPORTAZIONE.

Art. 50.

Preparazione dei prodotti derivati del tabacco.

L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 45, la preparazione dei prodotti derivati del tabacco.

Art. 51.

Provviste personali.

In deroga al divieto stabilito nell'articolo 45 è ammessa l'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio dei tabacchi lavorati sempreché servano al consumo personale di chi l'introduce e siano pagati i diritti stabiliti nella tariffa doganale ed osservate le condizioni ivi prescritte.

In ogni caso la quantità di cui è ammessa l'introduzione non può superare 4 chilogrammi.

Per la introduzione di quantità superiore ai 4 chilogrammi occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli.

Art. 52.

Importazione dell'haschish.

Può essere autorizzata l'importazione dell'haschish per uso medicinale, con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministro per le finanze, previo parere del Ministro dell'interno.

Art. 53.

Esenzione dai diritti di confine.

L'importazione dei tabacchi per conto dello Stato è esente dai diritti di confine.

CAPO III.

DELLA VENDITA.

Art. 54.

Qualità e specie di tabacchi e determinazione del prezzo.

Le diverse specie e qualità dei tabacchi lavorati nazionali ed i relativi prezzi di vendita al pubblico sono stabiliti con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Il decreto Reale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I prezzi dei prodotti derivati del tabacco ed i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi esteri sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'Amministrazione dei Monopoli può consentire che, negli alberghi, ristoratori, stabilimenti balneari e negli altri luoghi di pubblico ritrovo, i quali siano classificati di lusso, nei vagoni ristoratori e nei grandi magazzini, al prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi, dei quali vi sia autorizzato lo smercio, venga aggiunto un sopraprezzo nella misura e con le condizioni stabilite dall'Amministrazione stessa.

CAPO IV.

TUTELA PREVENTIVA DEL MONOPOLIO.

Art. 55.

Divieto della semina e coltivazione del tabacco e della costruzione e detenzione di meccanismi preordinati alla lavorazione di esso.

Sono vietati, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, la semina, la coltivazione ed il trapiantamento del tabacco.

E' altresì vietato di costruire e detenere, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco.

Art. 56.

Depositi e Punti franchi.
Introduzione e lavorazione del tabacco.

E' vietato di introdurre tabacco nei depositi franchi.

L'introduzione ed il deposito dei tabacchi nei punti franchi sono ammessi con l'osservanza delle norme da stabilire con decreto del Ministro per le finanze.

Nei punti franchi è vietata qualsiasi lavorazione o manipolazione dei tabacchi. L'Amministrazione dei Monopoli può tuttavia autorizzare che ivi siano effettuati la cernita ed il condizionamento in colli dei tabacchi in foglia.

Art. 57.

Trasporto, deposito e detenzione dei tabacchi nazionali.

I tabacchi nazionali e quelli di provenienza estera posti in vendita dall'Amministrazione dei Monopoli sono soggetti a bolletta di legittimazione quando siano trasportati, depositati o comunque detenuti in quantità superiore a due chilogrammi nelle zone di vigilanza stabilite dalla legge doganale.

Fuori delle zone suddette, il trasporto, il deposito ovvero la detenzione dei tabacchi in quantità superiore ai dieci chilogrammi sono sottoposti allo stesso vincolo.

In ogni caso la spedizione di tabacchi a mezzo di pacco postale da un punto all'altro del Regno è sottoposta a bolletta di legittimazione.

Art. 58.

Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi lavorati esteri.

I tabacchi introdotti in conformità all'articolo 51 nel territorio del Regno soggetto a monopolio sono sottoposti, per il trasporto, il deposito e la detenzione, a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento dei diritti dovuti.

La bolletta è valida:

1° per un mese dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantità non maggiore di cinque ettogrammi;

2° per sei mesi dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantità maggiore.

Art. 59.

Rilascio della bolletta di legittimazione.

La bolletta di legittimazione prescritta dall'articolo 57 è rilasciata soltanto a chi provi di aver acquistato i tabacchi dagli organi autorizzati alla vendita dall'Amministrazione dei Monopoli.

Art. 60.

Validità della bolletta di legittimazione.

La bolletta di legittimazione per il trasporto è valida soltanto per raggiungere il luogo di destinazione, nel tempo e per la via che vi sono indicati.

Il termine di validità della bolletta di legittimazione per la detenzione ed il deposito è stabilito di volta in volta dall'Amministrazione dei Monopoli.

Art. 61.

Transito dei tabacchi.

Il transito dei tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio è permesso alle condizioni e con cautele stabilite nel regolamento.

Art. 62.

Approdo ed ancoraggio di navi cariche di tabacco.

Le navi caricate in tutto o in parte di tabacchi non possono, eccetto il caso di forza maggiore, approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comunicazione con la spiaggia, tranne che nei porti stabiliti con decreti del Ministro per le finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non è considerata parte del carico la provvista di bordo.

Sono del pari stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i porti dove è permesso l'approdo delle navi che trasportano tabacchi destinati al deposito od alla esportazione.

Art. 63.

Applicazione al monopolio dei tabacchi di disposizioni stabilite per il monopolio del sale.

Le norme degli articoli 35, 36, 42, 43 e 44, relative al monopolio del sale, si applicano anche ai tabacchi.

TITOLO TERZO

DEI REATI.

CAPO I.

DEL CONTRABBANDO.

SEZIONE I. — *Dei casi di contrabbando.*

Art. 64.

Produzione, preparazione e vendita di sali, di tabacchi, di prodotti derivati e succedanei del tabacco.

Commette contrabbando:

1° chiunque produce, fabbrica o prepara sale contro i divieti stabiliti da questa legge o senza l'osservanza delle condizioni da essa prescritte;

2° chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, semina ovvero trapianta, coltiva, cura od allestisce tabacco;

3° chiunque fabbrica o prepara tabacco, od ogni altra sostanza atta a surrogare l'uso del tabacco da fiuto o da fumo.

La preparazione di sigarette con tabacchi provenienti dal Monopolio costituisce contrabbando solo quando sia fatta a fine di commercio;

4° chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, fabbrica o prepara prodotti derivati del tabacco;

5° chiunque vende sali, tabacchi e residui di tabacchi lavorati non provenienti dal Monopolio ovvero vende prodotti derivati del tabacco non provenienti dal Monopolio o da ditte da esso autorizzate;

6° chiunque vende succedanei di tabacco.

Art. 65.

Introduzione di sali o di tabacchi.

Commette contrabbando chiunque, contro i divieti stabiliti da questa legge o senza l'osservanza delle condizioni da essa prescritte, introduce nel territorio del Regno, soggetto a monopolio, sali, tabacchi, succedanei o prodotti derivati del tabacco.

Art. 66.

Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi greggi e semi-lavorati.

Commette contrabbando:

1° chiunque trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi greggi, tabacchi semilavorati, avanzi di foglia o di lavorazione di provenienza illegittima;

2° chiunque trasporta, ha in deposito o detiene, senza i prescritti documenti di legittimazione, tabacchi greggi delle coltivazioni autorizzate. Questa disposizione non si applica al concessionario, salve le sanzioni stabilite nel regolamento;

3° chiunque illegittimamente trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi lavorati, i quali o sull'involucro esterno o sul condizionamento o sui singoli pezzi rechino la leggenda « esportazione » o il bollo « per provvista di bordo »;

4° chiunque illegittimamente detiene ovvero a scopo di lucro vende, pone in vendita o comunque cede tabacchi il cui uso è destinato a determinate categorie di persone;

5° chiunque, senza la bolletta di pagamento dei diritti dovuti, trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi di origine estera che non siano stati venduti dal Monopolio o sali importati a norma dell'art. 10.

Art. 67.

Esportazione senza permesso di foglie di tabacco. Esportazione di sale dalla Sicilia e dalla Sardegna. Trasporto di sale in cabotaggio.

Commette contrabbando:

1° chiunque esporta senza permesso tabacchi greggi nazionali oppure esporta quantità o partite diverse da quelle autorizzate;

2° chiunque esporta senza bolletta di cauzione dalla Sardegna, dalla Sicilia ed isole minori ad esse adiacenti, sali destinati all'estero con navi di portata minore di 50 tonnellate;

3° chiunque, senza bolletta di cauzione, trasporta sali in cabotaggio lungo le coste della Sardegna, della Sicilia ed isole minori ad esse adiacenti.

Art. 68.

Contrabbando nei Depositi franchi e nei Punti franchi.

Commette contrabbando chiunque introduce sali o tabacchi nei depositi franchi ovvero, fuori dei casi preveduti dall'articolo 56, lavora o manipola tabacchi in foglia nei punti franchi.

Art. 69.

Depositi di sale lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina.

Commette contrabbando chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 31, tiene depositi di sale nelle zone di vigilanza doganale stabilite lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina e delle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, e chiunque, avendo ottenuto permesso del deposito di sale, non giustifica le mancanze che vi si riscontrino in confronto della quantità introdotta.

Nel primo caso si considera in contrabbando tutta la quantità di sale tenuta in deposito; nel secondo la quantità di cui non è giustificata l'uscita.

Art. 70.

Cessione od uso diverso di sali dati alle industrie.

Commette contrabbando chiunque cede, acquista od impiega in uso diverso da quello autorizzato sali ceduti dall'Amministrazione dei Monopoli a prezzo industriale o a prezzo speciale ovvero sali introdotti a norma dell'articolo 7 dalla Sicilia, dalla Sardegna ed isole minori adiacenti, dall'Africa Italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato.

Art. 71.

Alterazione o mescolanza di generi di monopolio.

Commette contrabbando il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale altera i generi di monopolio o ne mescola le qualità ovvero vende i generi alterati o mescolati.

Art. 72.

Detenzione di meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco.

E' colpevole di contrabbando chiunque, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, detiene meccanismi o utensili, che, avuto riguardo alla persona del colpevole, al modo come gli oggetti sono rinvenuti o alle altre circostanze del fatto, debbono ritenersi preordinati alla lavorazione del tabacco.

Art. 73.

Altri casi di contrabbando.

Commette contrabbando chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae in qualsiasi modo sali o tabacchi al pagamento del diritto di monopolio ovvero del prezzo dovuto all'Amministrazione dei Monopoli.

Art. 74.

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato.

Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

SEZIONE II. — *Delle pene per il contrabbando.*

Art. 75.

Multa proporzionale.

Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando è punito:

1° con la multa da L. 250 a L. 500 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogramma: se lo supera, la pena è aumentata da L. 50 a L. 200 per ogni chilogramma in più;

2° con la multa da L. 300 a L. 600 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogramma: se lo supera, la pena è aumentata da L. 100 a L. 500 per ogni chilogramma in più;

3° con la multa da L. 50 a L. 100 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogramma: se lo supera, la pena è aumentata da L. 5 a L. 10 per ogni chilogramma in più.

La multa stabilita nel numero 2° è ridotta alla metà quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco.

Art. 76.

Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio.

Nel caso di contrabbando preveduto nell'articolo 71 il colpevole è punito con la multa da L. 500 a L. 5000, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi.

Art. 77.

Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.

Chiunque semina abusivamente tabacco è punito con la multa da L. 200 a L. 1000.

Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da L. 250 a L. 500, quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 5 a L. 15.

Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco, è punito con la multa da L. 300 a L. 600, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 15 a L. 25.

Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, è soggetto soltanto alla pena stabilita per il trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate è soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva.

Art. 78.

Distruzione di piantagioni abusive.

Gli organi della polizia tributaria constatati i fatti preveduti nell'articolo precedente provvedono allo sradicamento ed alla distruzione delle piantine e delle piante adulte.

Art. 79.

Pene per la detenzione di meccanismi ed utensili.

Chiunque detiene meccanismi o utensili che a termini dell'articolo 72 debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi è punito con la multa da L. 50 a L. 1000.

Art. 80.

Circostanze aggravanti del contrabbando.

Per i delitti di contrabbando la multa è aumentata da un terzo alla metà quando per commettere il contrabbando il colpevole:

1° sottopone i tabacchi a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti;

2° adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Art. 81.

Altre circostanze aggravanti.

Alla multa è aggiunta la reclusione da sei mesi a tre anni:

1° quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

2° quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

3° quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica Amministrazione;

4° quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia fra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

Art. 82.

Recidiva nel contrabbando.

E' punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a sei mesi, colui che, dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale questa legge stabilisce la sola multa.

Se il recidivo in delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale commette un altro delitto di contrabbando, per il quale questa legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà ai due terzi.

In ogni altro caso la recidiva nel contrabbando è regolata dal Codice penale.

SEZIONE III. — *Delle misure di sicurezza.*

Art. 83.

Contrabbando abituale.

E' dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando preveduto da questa legge, dopo essere stato condannato per tre delittit di contrabbando preveduti da questa o da altra legge speciale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, quando per alcuno di tali delitti sia stata applicata la pena della reclusione ovvero quando l'ammontare complessivo delle pene della multa per essi applicate non sia inferiore a L. 20.000.

Art. 84.

Contrabbando professionale.

Chi, dopo aver riportato quattro condanne per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale, riporta condanna per un altro delitto di contrabbando preveduto da questa legge è dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133 del Codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 85.

Contrabbando abituale o professionale secondo il Codice penale.

Gli effetti della dichiarazione di abitualità e di professionalità nel contrabbando sono regolati dall'articolo 109 del Codice penale.

Le disposizioni dei due articoli precedenti non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del Codice penale, quando ricorrano le condizioni ivi prevedute.

Art. 86.

Libertà vigilata.

Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno è sempre ordinata la sottoposizione del condannato a libertà vigilata.

All assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Regia guardia di finanza.

Art. 87.

Delle misure di sicurezza patrimoniali: confisca.

Per i delitti preveduti in questo Capo è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.

CAPO II.

DELLE CONTRAVVENZIONI.

Art. 88.

Attingimento di acque salse — Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare.

Chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, attinge acqua dalle sorgenti o polle salse, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200.

E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento.

Art. 89.

Bagnatura dei generi di monopolio.

Il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale sottopone a bagnatura il sale o il tabacco è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi.

Art. 90.

Mancanza di sale nei trasporti marittimi.

Nei trasporti marittimi di sale eseguiti a norma degli articoli 37 e 38 se all'arrivo della nave si riscontra che le stive non si trovano in condizioni di perfetta chiusura o si constata effrazione od alterazione dei piombi o suggelli, il comandante della nave è punito per ogni chilogramma di sale mancante, oltre il calo del 2 per cento, con l'ammenda non inferiore all'ammontare del prezzo di vendita al pubblico e non superiore al triplo dell'ammontare stesso.

Art. 91.

Mancanza di sale nei magazzini doganali di proprietà privata.

Quando nel sale custodito in magazzini doganali di proprietà privata, si accerta una mancanza che superi il calo del 2 per cento il concessionario del magazzino è punito, per ogni chilogramma di sale mancante oltre il detto calo, con l'ammenda non inferiore all'ammontare del prezzo di vendita al pubblico del sale custodito e non superiore al doppio dell'ammontare stesso.

Art. 92.

Mancanza di tabacco in confronto delle quantità indicate nel manifesto.

Il comandante della nave con carico di tabacco, qualora si trovi differenza in più o in meno nel numero dei colli di tabacco, in confronto del manifesto, è punito

con l'ammenda da L. 60 a L. 200 per chilogramma se trattasi di tabacco in foglia, e da L. 200 a L. 500 se trattasi di tabacco lavorato.

Agli effetti della determinazione dell'ammenda, il peso dei colli mancanti è calcolato in relazione al peso massimo degli altri colli di tabacco componenti il carico, quando non se ne possa stabilire il peso effettivo.

Art. 93.

Differenza di peso o di qualità nella dichiarazione di tabacco.

Chiunque dichiara, per l'introduzione di tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio, una quantità minore di quella accertata nella visita, è punito, se la differenza oltrepassa il 5 per cento del peso dichiarato, con l'ammenda da L. 100 a L. 150 per ogni chilogramma in più, se si tratta di tabacco in foglia; da L. 200 a L. 300 se si tratta di tabacco lavorato.

Chiunque dichiara una qualità di tabacchi lavorati diversa da quella presentata è punito con la pena dell'ammenda da L. 50 a L. 500 per ogni chilogramma di tabacco diversamente dichiarato.

Art. 94.

Omessa dichiarazione di tabacchi lavorati da parte di viaggiatori.

Il viaggiatore, il quale omette di dichiarare alla dogana i tabacchi lavorati, che importa per suo uso personale, è punito coll'ammenda da L. 25 a L. 300, qualora la quantità importata non sia superiore a un chilogramma.

Questa disposizione non si applica quando la quantità importata non supera i trenta grammi.

Art. 95.

Trasporto di sale e tabacco in transito.

Qualora nei trasporti di sali o di tabacchi in transito, autorizzato a norma degli articoli 32 e 61, si verifichino le ipotesi prevedute nell'articolo 120 della legge doganale 25 settembre 1940-XVIII, n. 1424, lo speditore è punito con l'ammenda da L. 20 a L. 300 al quintale, se si tratta di sale; da L. 5 a L. 100 per chilogramma, se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati del tabacco; da L. 10 a L. 250 a chilogramma, se si tratta di tabacco lavorato. In ogni caso la pena della ammenda non può essere inferiore a L. 20.

Qualora si verifichino le ipotesi prevedute nell'articolo 121 della predetta legge, lo speditore è punito con l'ammenda da L. 100 e L. 500 al quintale, se si tratta di sale; da L. 50 a L. 150 a chilogramma, se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati del tabacco; da L. 70 a L. 300 a chilogramma, se si tratta di tabacco lavorato.

Art. 96.

Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.

Chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, vende o pone in vendita generi di monopolio è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200, se trattasi di sali; da L. 100 a L. 500, se trattasi di tabacchi.

Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Art. 97.

Fabbricazione non autorizzata di tabacchi lavorati nei territori non soggetti a monopolio.

Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 47, fabbrica, nei territori del Regno non soggetti a monopolio, tabacchi lavorati, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

Accertata la contravvenzione, si procede alla chiusura della fabbrica, con l'intervento di un ufficiale di polizia tributaria.

Art. 98.

Fabbricazione, importazione e vendita nei territori non soggetti a monopolio di tabacchi similari a quelli del monopolio.

Chiunque nei territori non soggetti a monopolio fabbrica, importa o vende tabacchi similari a quelli del monopolio, in violazione della disposizione dell'articolo 47, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

Accertata la contravvenzione l'Amministrazione dei Monopoli ordina la sospensione della fabbricazione dei prodotti ritenuti similari.

Divenuto definitivo ai sensi dell'art. 47 il provvedimento sulla dichiarazione di similarità, l'Amministrazione può ordinare la chiusura della fabbrica, lo scondizionamento, il disfacimento e la distruzione dei prodotti.

Art. 99.

Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale.

E' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 chiunque viola le norme di questa legge, stabilite:

1° per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano state autorizzate dall'Amministrazione;

2° per l'introduzione o il deposito dei sali nei punti franchi;

3° per l'introduzione, ad uso delle industrie, dei sali dalle isole italiane escluse dal monopolio, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato;

4° per l'impiego dei sali conceduti alle industrie menzionate negli articoli 20 e 21;

5° per il trasporto, il deposito e la detenzione dei sali nei casi preveduti nell'articolo 27.

Art. 100.

Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi.

E' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 4000 chiunque viola le norme di questa legge, stabilite:

1° per l'introduzione o il deposito dei tabacchi nei punti franchi;

2° per le operazioni di cernita e condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei punti franchi;

3° per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;

4° per il trasporto, il deposito o la detenzione dei tabacchi lavorati nei casi preveduti nell'articolo 57.

Art. 101.

Violazioni per cui non è stabilita una speciale pena.

Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale nella legge stessa non è stabilita la pena si applica l'ammenda da L. 20 a L. 1000.

Per le violazioni delle norme contenute nel regolamento per l'applicazione di questa legge può esser stabilita, nel regolamento stesso, la pena dell'ammenda da L. 20 a L. 500.

Art. 102.

Sospensione dell'agevolazione fiscale.

Nei casi indicati nei numeri 3° e 4° dell'articolo 99 è ordinata la sospensione dell'agevolazione fiscale per un periodo da cinque giorni a tre mesi.

CAPO III.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 103.

Norma particolare per il computo della pena.

Quando la legge determina la pena in ragione del peso del genere di monopolio la frazione di quintale o di chilogramma è calcolata per quintale o chilogramma intero.

Art. 104.

Competenza degli impiegati addetti al servizio delle coltivazioni dei tabacchi.

Gli impiegati addetti al servizio delle coltivazioni di tabacco accertano, nei limiti del servizio a cui sono destinati, le violazioni di questa legge.

Nell'esercizio di tali attribuzioni gli impiegati predetti rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria.

Art. 105.

Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando.

Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il comandante della nave o dell'aeromobile, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.

Le persone e gli enti suddetti sono inoltre solidalmente responsabili coi condannati per il pagamento dei diritti dovuti.

Le precedenti disposizioni non si applicano:

1° quando il condannato sia persona dipendente dallo Stato, da una Provincia o da un Comune, o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza;

2° ai soprastanti all'esercizio di trasporti per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.

Art. 106.

Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena.

Per il pagamento della somma indicata nell'articolo precedente sono obbligati solidalmente il comandante della nave con l'armatore; il comandante dell'aeromobile con la società di navigazione o col proprietario dell'apparecchio; il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la società concessionaria.

Qualora anche le persone e gli enti menzionati in questo articolo e nel precedente quali obbligati civilmente per il pagamento della multa risultino insolvibili, si procede contro il condannato alla conversione della pena della multa in quella della reclusione, secondo le norme del Codice penale.

Si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, e quelle del Codice di procedura penale relative alla citazione ed all'intervento delle persone o degli enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

Art. 107.

Obbligazione civile in dipendenza di contravvenzioni.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, le persone rivestite dell'autorità o incaricate della direzione o vigilanza sono tenute a far osservare dai loro dipendenti le disposizioni di questa legge per la cui violazione è stabilita la pena dell'ammenda.

Art. 108.

Casi di arresto.

Oltre a quanto è disposto dal Codice di procedura penale sulla libertà personale, l'imputato di un reato preveduto in questa legge è arrestato quando non è nota la sua identità, ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe o delle ammende.

La liberazione non può essere ordinata fino a che l'identità personale dell'imputato non è stata accertata o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha prestato la cauzione o la malleveria. Tuttavia la detenzione del colpevole non può superare il massimo della pena stabilita dalla legge se si tratta di delitto o di tre mesi se si tratta di contravvenzione. Quando debba essere scarcerato ne è dato avviso all'Autorità di pubblica sicurezza.

I provvedimenti relativi alla liberazione dell'arrestato spettano al Procuratore del Re Imperatore presso il Tribunale nella cui circoscrizione il reato è stato accertato, se alla scarcerazione non debba provvedere altra autorità giudiziaria a norma del Codice di procedura penale.

L'Amministrazione dei Monopoli, le Dogane e l'Intendente di finanza hanno l'obbligo di comunicare d'urgenza al Procuratore del Re Imperatore qualsiasi circostanza o qualsiasi atto o provvedimento che possa influire sullo stato di detenzione dell'imputato.

Art. 109.

Trasporto, restituzione o vendita delle cose sequestrate.

A cura degli ufficiali o degli agenti della polizia tributaria, i generi, gli attrezzi, gli utensili o i meccanismi, i mezzi di trasporto ed in generale le cose che sono il prodotto del reato o che con questo hanno in qualsiasi modo relazione sono portati per la custodia al più vicino ufficio di vendita dei generi di monopolio od alla più vicina dogana.

Quando in prossimità del luogo dove è stato accertato il reato non vi è un ufficio di vendita o un ufficio di dogana, gli oggetti sopra indicati sono portati al più vicino magazzino di vendita di generi di monopolio.

Se vi è pericolo di deperimento o la custodia è difficile o dispendiosa, l'ufficio di vendita o la dogana può procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato, alla vendita in via amministrativa, per incanto, delle cose sequestrate, eccettuati surrogati del tabacco e gli utensili e i meccanismi preordinati alla lavorazione del tabacco.

In ogni caso i generi di monopolio debbono essere inviati, a cura dell'ufficio di vendita ovvero della dogana, alla più vicina manifattura dei tabacchi. Essi si considerano soggetti a deperimento e sono devoluti all'Amministrazione dei Monopoli, previo accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto secondo le norme da stabilire nel regolamento.

Per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le norme del Codice di procedura penale.

I mezzi di trasporto con caratteristiche particolarmente adatte al contrabbando debbono essere ridotti in modo da non più prestarsi alla frode.

In ogni caso l'Amministrazione dei Monopoli non è responsabile delle avarie e dei deperimenti naturali delle cose custodite a norma delle disposizioni precedenti, nè dei casi di forza maggiore.

Art. 110.

Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa.

Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'Amministrazione dei Monopoli può consentire che il colpevole effettui il pagamento di una somma da determinare dai propri organi, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge.

Nell'esercizio della facoltà consentita dalla disposizione precedente l'Amministrazione ha riguardo all'entità del fatto e alla personalità del colpevole.

Il pagamento della somma anzidetta estingue il reato, ma non impedisce l'applicazione della confisca la quale è disposta con provvedimento dell'Amministrazione dei Monopoli.

Per i delitti di contrabbando aventi per oggetto generi di monopolio di provenienza estera si osservano le disposizioni dell'articolo 141 della legge doganale 25 settembre 1940-XVIII, n. 1424.

Art. 111.

Invio dei processi verbali all'Amministrazione dei Monopoli.

Per l'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, il processo verbale è trasmesso, a cura del pubblico ufficiale che lo ha redatto, all'Amministrazione dei Monopoli. Questa, qualora ritenga che può ammettersi il pagamento, prefigge al denunciato un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, nè superiore a sessanta, entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso tale termine senza che il pagamento sia stato eseguito, l'Amministrazione dei Monopoli invia il processo verbale all'intendente di finanza, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, lo trasmette al Procuratore del Re Imperatore con le osservazioni che ritiene opportune.

Art. 112.

Riscossione delle multe, delle ammende e delle spese. Vendita delle cose confiscate e sequestrate.

La riscossione delle multe, delle ammende e delle spese, comprese quelle di giustizia, nei procedimenti per reati preveduti da questa legge, è effettuata dai contabili delegati con le norme stabilite nel R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. Gli stessi contabili provvedono altresì alla vendita all'incanto delle cose confiscate, osservate le norme del regolamento.

Gli altri oggetti che, dopo la chiusura del procedimento, devono restare sequestrati a garanzia del pagamento dei diritti di monopolio, delle multe, delle ammende e delle spese, sono venduti all'incanto dagli organi dell'Amministrazione dei Monopoli indicati nel comma precedente.

Gli oggetti predetti sono restituiti agli aventi diritto qualora prima della vendita sia effettuato il pagamento dei diritti, delle pene e delle spese.

Art. 113.

Ripartizione delle multe e delle ammende.

Per la ripartizione dei proventi delle multe e delle ammende si osservano le disposizioni della legge doganale.

Art. 114.

Deroga legislativa espressa.

Le disposizioni degli articoli 74, 82, 83, 84, 86 e 87 sono stabilite in deroga, rispettivamente, agli articoli 56, 99, 102, 105, 229, n. 1, e 240 del Codice penale.

Gli articoli 105 e 106 sono stabiliti in deroga agli articoli 196 e 197 del Codice penale e degli articoli 9 e 10 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4: l'articolo 113 in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale.

La sanzione preveduta nell'art. 102 è stabilita in aggiunta a quelle indicate negli articoli 3, 5 e 6 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 115.

Norme regolamentari.

Fino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione di questa legge, restano in vigore le norme regolamentari attuali, in quanto applicabili, e, agli effetti dell'art. 113, le norme contenute negli articoli 119 e 120 del testo unico delle leggi doganali approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e successivamente

modificato. Peraltro per i proventi dipendenti da reati commessi fuori degli spazi doganali alla competenza della Direzione generale delle dogane è sostituita la competenza dell'Amministrazione dei Monopoli.

Art. 116.

Entrata in vigore della legge.

La presente legge entra in vigore nel sessantesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 908.

Costituzione della Ragioneria centrale presso la Direzione generale delle pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 1 e 33 del R. decreto 25 marzo 1923-I, n. 599, concernente le ragionerie delle Amministrazioni centrali e successive disposizioni;

Considerata l'opportunità di istituire, per cause dipendenti dalla guerra, un servizio autonomo di ragioneria presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, devolvendo ad esso le attribuzioni attualmente espletate dalla Ragioneria centrale per i servizi dell'Amministrazione finanziaria in tale materia;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Presso la Direzione generale delle pensioni di guerra è costituita una ragioneria centrale ai sensi del R. decreto 25 marzo 1923-I, n. 599, e degli articoli 22, 24 e seguenti del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, foglio 34. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 giugno 1942-XX, n. 909.

Premio speciale al personale dei chimici delle Direzioni armi ed armamenti navali per il maneggio di sostanze tossiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 9 aprile 1931-IX, n. 472, che stabilisce un premio speciale al personale dei chimici delle Direzioni armi ed armamenti navali per il maneggio di sostanze tossiche;

Visto l'art. 2 del R. decreto 14 giugno 1941-XIX, numero 614, che approva l'organico del personale dei chimici delle Direzioni armi ed armamenti navali;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali, per il periodo durante il quale sia addetto al maneggio di sostanze tossiche, è assegnato un premio speciale nella misura massima qui appresso indicata:

Ispettore chimico	L.	9.200	annue
Chimici direttori	»	8.800	annue
Chimici capi	»	7.040	annue
Chimici principali	»	6.160	annue
Chimici	»	5.280	annue
Chimici aggiunti	»	4.200	annue

Art. 2.

I premi speciali di cui al precedente art. 1, entro i limiti della somma annua di L. 90.000, sono stabiliti trimestralmente da una Commissione, in relazione al rendimento dato ed ai rischi incontrati.

Tale Commissione è costituita dal direttore generale delle Armi ed armamenti navali, dal capo della Divisione munizionamento e dal capo della Divisione esplosivi, aggressivi chimici.

Art. 3.

I premi di cui al precedente articolo sono da assoggettare alla riduzione del 12 % prevista dal R. decreto-legge 14 marzo 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, foglio 33. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX, n. 910.

Revoca del riconoscimento giuridico delle fondazioni « Premio Aronne Lattis », « Colonnello Edoardo De Benedetti » e « Capitano Enea Cavalieri ».

N. 910. R. decreto 26 maggio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, le fondazioni « Premio Aronne Lattis », « Colonnello Edoardo De Benedetti » e « Capitano Enea Cavalieri », costituite rispettivamente con i Regi decreti 24 novembre 1881, numero CCCLXXXIX, serie 3ª, 19 marzo 1925, n. 511, e 5 gennaio 1928, n. 169, non sono più riconosciute, e vengono restituiti ai rispettivi legittimi eredi dei donatori defunti i patrimoni costituenti le fondazioni medesime e le relative rendite maturate e non erogate.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1942-XX

REGIO DECRETO 27 giugno 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Leucio » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 aprile 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Leucio » di pertinenza, come dagli atti, di Buonanno Guglielmo fu Antonio, Buonanno Antonio ed Elisabetta fu Giovanni e degli eredi di Buonanno Angelo, Rosa e Luigi fu Antonio, e riportato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa in testa alla ditta Buonanno Angelo, Luigi, Guglielmo, Rosa fratelli e sorelle fu Antonio, Buonanno Elisabetta ed Antonio fratello e sorella fu Giovanni, al foglio di mappa 17, particella 12 sub/*a*, per la superficie di ha. 2.49.72 e con l'imponibile di L. 174,81.

Il sopradescritto fondo confina con la via S. Leucio, con la proprietà Maraffa Ferdinando, con la proprietà Giuliani Raffaele.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 6 giugno 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Leucio » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7500 (settemilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1942-XX
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 100.

(3158)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 giugno 1942-XX.

Costituzione, presso la Corporazione del vetro e della ceramica, di un Comitato tecnico corporativo per la istituzione e l'applicazione di un marchio di garanzia per la produzione artistica vetraria muranese.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione del vetro e della ceramica;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, che riforma il Consiglio della Corporazione del vetro e della ceramica, in conformità della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione del vetro e della ceramica e viste le sue successive modificazioni;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Su proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

È costituito presso la Corporazione del vetro e della ceramica il Comitato tecnico corporativo per la istituzione e l'applicazione di un marchio di garanzia per la produzione artistica vetraria muranese.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Cons. naz. Giuseppe Attilio Fanelli vice presidente della Corporazione del vetro e della ceramica, che può essere sostituito in caso di assenza o di impedimento, dal Cons. naz. Milziade Magnini.

Esso è composto dai seguenti membri:

Cons. naz. Di Blasio Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti;

Dott. Saccomanni Lucio, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica;

Dott. Boncompagni Icilio, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;

Prof. Guerrini Giovanni, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista dell'artigianato;

Fugà Giovanni, in rappresentanza della Federazione fascista dei lavoratori dell'industria del vetro e della ceramica;

Prof. Barbantini Nino, esperto;

Dott. Padellaro Antonio, in rappresentanza del Segretariato generale delle Corporazioni.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dal professor Li-Causi Angelo e dal dott. Dell'Oro Giuseppe.

Roma, addì 11 giugno 1942-XX

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(3240)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1942-XX.

Contingente di alcole etilico di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante nel bimestre luglio-agosto 1942-XX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di determinare il contingente di alcole etilico di 1ª categoria da svincolare nel bimestre luglio-agosto 1942-XX, dalla destinazione a carburante;

Decreta:

Art. 1.

Per il bimestre luglio-agosto 1942-XX è liberato dal vincolo della destinazione a carburante per destinarlo ad altri usi un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore a 13.840 ettanidri, oltre al quantitativo di ettanidri 15.278 destinato alla industria della gomma sintetica.

Art. 2.

L'estrazione dalle fabbriche dei predetti quantitativi viene effettuata in contingenti e con le norme impartite dall'Amministrazione finanziaria.

Roma, addì 14 agosto 1942-XX

Il Ministro per le finanze: Di Revel

Il Ministro per le corporazioni: Ricci

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Pareschi

(3318)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 433 del 5 agosto 1942-XX, relativo ai tipi e prezzi dei tessuti di seta reale e di seta fioretto, puri o misti.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 433 del 5 agosto 1942-XX, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di tessuti di seta reale e di seta fioretto, puri o misti, possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente tessuti tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare nelle vendite a grossisti o a confezionisti industriali, sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, pagamento a 30 giorni, netto.

3. — Il produttore che venda tessuto-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 5 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — I prezzi massimi di vendita al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella, a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata, relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

5. — Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di marchio serico, è fatto obbligo al produttore di apporre sui tessuti tipo, ad intervalli non superiori ad un metro, in modo ben visibile ed indelebile, le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, della categoria, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore.

E' fatta eccezione per i fazzoletti, su ognuno dei quali è consentito di limitare l'apposizione delle indicazioni suddette soltanto alla categoria, al numero del tipo ed al prezzo franco fabbrica.

6. — Il produttore che vende prodotti-tipo direttamente al dettagliante o al confezionista artigiano, deve praticare prezzi non superiore a quelli fissati da questo Ministero, per la vendita franco fabbrica, con una maggiorazione di non oltre l'8 %, rendendo la merce franco stazione destino ferrovie dello Stato o secondarie ammesse a servizio cumulativo, in tutto il Regno, a scelta del committente, imballo gratis, pagamento a 30 giorni netto.

Tale maggiorazione non sarà applicabile nei riguardi di quelle aziende che esercitino la vendita al dettagio, e che per la entità dei loro normali acquisti, possano sotto questo aspetto, essere equiparate alle aziende grossiste. All'uopo sarà compilato, a cura delle Federazioni di categoria, interessate, l'elenco nominativo delle aziende medesime.

7. — Nelle vendite al dettagliante, il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite a lui fatte dal produttore, aumentati di non oltre il 16 %, per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento contanti.

8. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture la categoria ed il numero del tipo del tessuto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito delle indicazioni di cui al punto 5.

9. — Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente il tessuto venduto munito delle indicazioni prescritte al punto 5.

10. — I fabbricanti di tessuti di seta reale e di seta fioretto, puri o misti, potranno vendere i tessuti prodotti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, o in corso di lavorazione alla data stessa, a condizione però che pratichino per tali tessuti prezzi non superiori a quelli dei tessuti-tipo cui essi possono essere assimilati, in base alle loro caratteristiche tecniche, ed applichino le disposizioni del precedente punto 5, facendo precedere alla voce « tipo » la dizione « assimilato ». Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore sarà calcolato, aggiungendo a quello franco fabbrica la maggiorazione del 50 % riservata al commercio.

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle previste per i tessuti-tipo, i produttori non potranno effettuare la vendita se prima non avranno chiesta ed ottenuta la fissazione del prezzo, seguendo la procedura del punto 2 del provvedimento P. 366 del 20 giugno 1942-XX. L'indicazione di tale prezzo, aumentato della maggiorazione del 50 % riservata al commercio, dovrà essere impressa sul tessuto secondo le norme del punto 5 del presente provvedimento.

11. — Il commerciante all'ingrosso potrà effettuare fino al 31 ottobre 1942-XXI la vendita dei prodotti non tipo che si trovino in suo possesso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e non siano muniti quindi delle indicazioni prescritte al punto 5, ma dovrà praticare nella vendita al dettagliante, prezzi non superiori a quelli risultanti dalle relative fatture di acquisto, della merce presso il produttore, maggiorate al massimo del 10 %.

Il dettagliante potrà effettuare fino al 31 dicembre 1942-XXI, la vendita di prodotti non tipo non muniti delle indicazioni prescritte al precedente punto 5, ma dovrà in tal caso praticare prezzi non superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto dal produttore o dal grossista fornitore aumentati rispettivamente dal 44 o del 31 %.

12. — I commercianti grossisti ed i commercianti a dettaglio, a partire rispettivamente dal 1° novembre p. v. e dal 1° gennaio p. v., non potranno vendere i manufatti non tipo di cui al precedente punto, a prezzi superiori a quelli fissati per le rispettive fasi di scambio, per i corrispondenti prodotti-tipo, cui per le loro caratteristiche i manufatti stessi possono essere assimilati. Quando si tratti di manufatti non tipo aventi caratteristiche migliori di quelle stabilite per il prodotto-tipo più pregiato della classe cui il manufatto non tipo appartiene, non potranno essere praticati in nessun caso prezzi superiori a quelli fissati per le rispettive fasi di scambio per tale manufatto-tipo.

I manufatti non tipo, aventi caratteristiche più scadenti di quelle dei prodotti-tipo dovranno essere venduti a prezzi adeguatamente inferiori a quelli fissati per questi ultimi.

13. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

14. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

15. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEI TESSUTI DI SETA REALE E DI SETA FIORETTO PURI E MISTI

CATEGORIA « S »	Prezzo massimo franco fabbrica pagamento 30 giorni netto	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire a metro lineare	
Tessuti per vestiario:		
Tipo 1. — Velo mussola, alt. centimetri 88/90, peso gr. 21/22, prodotto con seta qualità speciale 20/22 dn. con torsione « pelo » giri 3000 a un capo, in ordito ed in trama	23,55	35 —
Tipo 2. — Giorgina mussola, alt. centimetri 88/90, peso gr. 43/45, prodotto con seta qualità classica in « crespo » a 3 capi, 13/15 dn. in ordito ed in trama	41,95	63 —
Tipo 2-*a*. — Idem., alt. cm. 96/98, peso gr. 47/49	44,75	67 —
Tipo 3. — Venus per biancheria, alt. cm. 78/80, peso gr. 36/37 ½, prodotto con seta greggia qualità speciale 20/22 dn in ordito; seta qualità reale in « crespo » a 3 capi 13/15 dn. in trama	34,10	51 —
Tipo 3-*a*. — Idem., alt. cm. 88/90, peso gr. 40 ½/42 ½	37,50	56 —
Tipo 3-*b*. — Idem., alt. cm. 96/98, peso gr. 44/46	40 —	60 —
Tipo 4. — Venus per biancheria, alt. cm. 78/80, peso gr. 42½/44½, prodotto con seta greggia qualità speciale 20/22 dn. in ordito, seta qualità extra in « crespo » a 3 capi 13/15 dn., in trama	40,45	61 —
Tipo 4-*a*. — Idem., alt. cm. 88/90, peso gr. 48/50	44,50	67 —
Tipo 4-*b*. — Idem., alt. cm. 96/98, peso gr. 52½/54½	47,45	71 —
Tipo 5. — Crespo di cina operato, alt. cm. 78/80, peso gr 48½/50½, prodotto con seta greggia qualità extra 20/22 dn. in ordito; seta qualità reale in « crespo » a 4 capi, 13/15 dn., in trama	46,35	70 —
Tipo 5-*a*. — Idem., alt. cm. 88/90, peso gr. 55/57	51 —	76 —
Tipo 5-*b*. — Idem., alt. cm. 96/98, peso gr 60/62	54,40	82 —
Tipo 6. — Crespo rasato, alt. centimetri 88/90, peso gr. 50/52, prodotto con seta greggia qualità speciale 13/15 dn. in ordito; seta qualità classica in « crespo » a 2 capi, 20/22 dn. in trama	47,35	71 —
Tipo 6-*a*. — Idem., alt. cm. 96/98, peso gr. 54/57	50,50	76 —
Tipo 7. — Schantoung per donna, alt. cm. 69/70, peso gr. 78/84, prodotto con seta fioretto corrente 140/2 in ordito; filato seta doppio « trama » 200/250 dn. in « pelo » a 900 giri, in trama	40,50	61 —
Tipo 7-*a*. — Idem., alt. cm. 77/79, peso gr. 87/93	44,55	67 —
Tipo 8. — Schantoung per donna, alt. cm. 69/71, peso gr. 85/89, prodotto con filato seta doppio « trama » a 2 capi 200/250 dn., ordito; filato seta doppio « trama » a 1 capo 200/250 dn., in trama	40,95	61 —
Tipo 8-*a*. — Idem., alt. cm. 77/79, peso gr. 94/100	44,40	67 —
Tipo 9. — Schantoung per uomo, alt. cm. 69/71, peso gr. 135/145, prodotto con filato seta doppio « riannaspato » 200/300 dn. in ordito; filato seta doppio « trama » a 4 capi di 200/300 dn., in trama	62,90	94 —
Tipo 10. — Schantoung tessuto a mano, alt. cm 70/74, peso gr. 160/180, prodotto con filato seta doppio « riannaspato » a 2 capi di 400/450 dn., in ordito; filato seta doppio « trama » a 3 capi di 400/450 dn. in trama	81,50	122 —
Tipo 11. — Crespo di Cina stampato a un colore, alt. cm. 88/90. peso gr. 50/52, prodotto con seta greggia, qualità extra 20/22, in ordito; seta qualità reale in « crespo » a 2 capi, 20/22 in trama	52,70	79 —
Tipo 11-*a*. — Idem., alt. cm. 96/98, peso gr. 54/57	56,20	84 —
Tipo 12. — Crespo di Cina stampato a un colore, alt. cm. 88/90, peso gr. 54/55, prodotto con seta greggia qualità classica 20/22 dn., in ordito; seta qualità reale in « crespo » a 4 capi, 13/15 dn., in trama	55,90	84 —

	Prezzo massimo franco fabbrica pagamento 30 giorni netto	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire a metro lineare	
Tipo 12-*a*. — Idem., alt. cm. 96/98, peso gr. 58/60	59,65	89 —
Tipo 13. — Crespo di Cina stampato a un colore, alt. cm. 88/90, peso gr. 60/63, prodotto con seta greggia qualità extra 20/22 dn., in ordito; seta qualità reale in « crespo » a 4 capi, 20/22 dn., in trama	60,80	91 —
Tipo 13-*a*. — Idem., alt. cm. 96/98, peso gr. 65½/68½	64,85	97 —
Tipo 14. — Saglia stampata a un colore, alt. cm. 69/71, peso gr. 39/41, prodotto con seta greggia qualità speciale 20/22 dn., in ordito; seta qualità extra lavorata « trama » 4 capi, 20/22 dn., in trama	42,25	63 —
Tipo 14-*a*. — Idem., alt. cm. 78/80, peso gr. 44/46	46,40	70 —
Tipo 14-*b*. — Idem., alt. cm. 88/90, peso gr. 50/52	51,05	77 —
Tipo 15. — Popelina impermeabile tinta in pezza, alt. cm. 70/73, peso gr. 80/82, prodotto con seta fioretto sublime 200/2, in ordito; seta fioretto sublime 160/2, in trama	42,30	63 —
Tipo 16. — Gabardina impermeabile tinta in filo, alt. cm. 69/71, peso gr. 86/88, prodotto con seta fioretto sublime 200/2 tinto solido impermeabilizzato, in ordito; seta fioretto sublime 200/2 tinto solido impermeabilizzato, in trama	47,05	71 —
Tipo 16-*a*. — Idem., alt. cm. 139/141, peso gr. 172/176	81,75	123 —
Tipo 17. — Impermeabile oleato, altezza cm. 90/92, peso gr. 55/59, prodotto con « organzino » seta speciale 2 capi, 11/13 dn., tinto solido puro, in ordito; « trama » seta speciale 2 capi, 11/13 dn., tinta solido puro, tessuto a un capo, in trama	28,40	43 —
Tipo 17-*a*. — Idem., in quadrettato, alt. cm. 90/92, peso gr. 55/59 . .	29,85	45 —
Tessuti per camiceria e pigiama		
Tipo 18. — Tela seta fioretto, tinta in pezza, alt. cm. 78/80, peso gr. 70/74, prodotto con seta fioretto sublime 200/2, in ordito; seta fioretto sublime 200/2 in trama, tintura solida alla purga e sbianca	37,55	56 —
Tipo 18-*a*. — Tela seta fioretto, rigata tinta in filo per camiceria, alt. cm. 78/80, peso gr. 70/74, prodotto con seta fioretto sublime 200/2, tinto solido alla purga e sbianca, in ordito; seta fioretto sublime greggio 200/2, in trama	40,45	61 —
Tipo 18-*b*. — Tela seta fioretto, rigata tinta in filo per pigiama, alt. cm. 78/80, peso gr. 70/74, prodotto con seta fioretto sublime 200/2, tinta solida alla purga e sbianca, in ordito; seta fioretto sublime greggio 200/2 in trama.	40,90	61 —

	Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento 30 giorni netto	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire a metro lineare	
Tipo 19. — Tela tramata seta, tinta in pezza, alt. cm. 78/80, peso gr. 60/64, prodotto con seta fioretto corrente 140/2, in ordito; « trama » seta extra 3 capi di 20/22, tessuta a 1 capo, in trama. Tintura solida	37,05	56 —
Tipo 19-*a*. — Tela tramata seta, tinta in filo per camiceria, alt. cm. 78/80, peso gr. 61/65, prodotto con seta fioretto corrente 140/2 tinto solido alla purga e sbianca, in ordito; « trama » seta extra 3 capi di 20/22, tessuta a un capo, in trama	40,45	61 —
Tipo 19-*b*. — Tela tramata seta, tinta in filo per pigiama, alt. cm. 78/80, peso gr. 62/66, prodotto con seta fioretto corrente 140/2 tinto solido alla purga e sbianca, in ordito; « trama » seta extra 3 capi di 20/22, tessuto a un capo, in trama	40,90	61 —
Tipo 20. — Tela seta fioretto, tinta in pezza, alt. cm. 78/80, peso gr. 60/64, prodotto con seta fioretto sublime 200/2, in ordito; seta fioretto corrente 140/1 in trama. Tintura solida alla purga e sbianca	32,25	48 —
Tipo 20-*a*. — Tela seta fioretto rigata, tinta in filo per camiceria, alt. cm. 78/80, peso gr. 60/64, prodotto con seta fioretto sublime 200/2, tinto solido alla purga e sbianca, in ordito; seta fioretto corrente 140/1, greggio, in trama	35,30	53 —
Tipo 20-*b*. — Tela seta fioretto rigata, tinta in filo per pigiama, alt. cm. 78/80, peso gr. 60/64, prodotto con seta fioretto sublime 200/2 tinto solido alla purga e sbianca, in ordito; seta fioretto corrente 140/1 greggio in trama.	38,70	58 —
Tipo 21. — Crespo seta rigata tinta in filo per camiceria, alt. centimetri 78/80, peso gr. 58/62, prodotto con seta fioretto sublime 200/2 tinto solido alla purga e sbianca, in ordito; « crespo » seta extra a 3 capi di 13/15, in trama	44,10	66 —
Tipo 21-*a*. — Crespo seta rigato tinto in filo per pigiama, alt. cm. 78/80, peso gr. 60/64 prodotto con seta fioretto sublime 200/2, tinto solido alla purga e sbianca, in ordito; « crespo » seta extra a 3 capi di 13/15, in trama	44,95	67 —
Tipo 22. — Tela di doppione, tinta in pezza, alt. cm. 78/80, peso gr. 62/66, prodotto con seta fioretto sublime 200/2, in ordito; filato di doppio seta « trama » 100/120 dn., tessuto a un capo, in trama. Tintura solida alla purga e sbianca	37,90	57 —
Tipo 22-*a*. — Tela di doppione rigata, tinta in filo per camiceria, alt. cm. 78/80, peso gr. 62/66, prodotto con seta fioretto sublime 200/2 tinto solido alla purga e sbianca, in ordito; filato di doppio seta « trama » 100/120 dn., tessuto a un capo, in trama	40,50	61 —

	Prezzo massimo franco fabbrica pagamento 30 giorni netto	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire a metro lineare	
Tipo 22-*b*. — Tela di doppione rigata, tinta in filo per pigiama, alt. cm. 78/80, peso gr. 62/66, prodotto con seta fioretto sublime 200/2 tinto solido alla purga e sbianca, in ordito; filato di doppio seta « trama » 100/120 dn., tessuto a un capo, in trama	41,05	62 —
Tessuti per cravatte:		
Tipo 23. — Armatura unita o barrata, alt. cm. 59/61, peso finito gr. 65/71, prodotto con « organzino » seta extra 2 capi, 13/15 dn., tinto e caricato 20/30, in ordito; « trama » seta extra 2 capi 13/15 tinta e caricata 20/30, tessuta a 3 capi, in trama. . .	47,15	71 —
Tipo 23-*a*. — Idem., alt. cm. 69/71, peso finito gr. 76/82	53,30	80 —
Tipo 24. — Armatura unita o barrata, alt. cm. 59/61, peso finito gr. 89/95, prodotto con « organzino » seta extra 2 capi di 13/15 dn., tinto e caricato 20/30, in ordito; « trama » seta extra 2 capi 20/22 dn., tinto alla galla 20/30, tessuta a 4 capi, in trama . . .	57,05	86 —
Tipo 24-*a*. — Idem., alt. cm. 69/71, peso finito gr. 103/109	64,60	97 —
Tipo 25. — Armatura unita o barrata, alt. cm. 59/61, peso finito gr 75/81, prodotto con « organzino » seta extra 2 capi di 13/15 dn., tinto caricato 10/20, in ordito; « trama » seta extra 2 capi di 20/22 dn., tinto alla galla 20/30, tessuta a 4 capi, in trama	50,20	75 —
Tipo 25-*a*. — Idem., alt. cm. 69/71, peso finito gr. 88/94	56,75	85 —
Tipo 26. — Armatura unita o barrata, alt. cm. 59/61, peso finito gr. 56/62, prodotto con « organzino » seta extra a 2 capi di 20/22 dn., tinto alla galla 0,80/0,90 in ordito; « trama » seta extra 2 capi di 20/22 dn., tinto alla galla 0,80/0,90 tessuta a 3 capi, in trama.	52,65	79 —
Tipo 26-*a*. — Idem., alt. cm. 69/71, peso finito gr. 65/71	59,55	89 —
Tipo 27. — Reps unito o barrato, alt. cm. 59/61, peso finito grammi 65/71, prodotto con « organzino » seta classica 2 capi di 13/15 dn., tinto caricato 20/30, in ordito; « trama » seta speciale 2 capi di 13/15 dn., tinta caricata 20/30, tessuta a 3 capi, in trama	49,85	75 —
Tipo 27-*a*. — Idem., alt. cm. 69/71, peso finito gr. 76/82	56,35	85 —
Tipo 28. — Armatura unita o barrata, alt. cm. 59/61, peso finito gr 99/105, prodotto con « organzino » seta extra 2 capi, 20/22 dn., tinta caricata 20/30 in ordito; « trama » seta extra 2 capi di 20/22 dn., tinta caricata 20/30, tessuta a 8 capi, in trama . . .	59,50	89 —

	Prezzo massimo franco fabbrica pagamento 30 giorni netto	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire a metro lineare	
Tipo 28-*a*. — Idem., alt. cm. 69/71, peso finito gr. 116/122	67,30	101 —
Tipo 29. — Garza unita o barrata, alt. cm. 59/61, peso finito grammi 94/100, prodotto con « organzino » seta classica 2 capi di 13/15 dn., tinto caricato 20/30, in ordito; « trama » seta classica 2 capi di 20/22 dn., tinta caricata 20/30, tessuta a 4 capi, in trama	58,75	88 —
Tipo 29-*a*. — Idem., alt. cm. 69/71, peso finito gr. 110/116	66,45	100 —
Tipo 30. — Operato a fili doppi, alt. cm 59/61, peso finito gr. 90/96, prodotto con « organzino » seta extra 2 capi di 13/15 dn., tinto caricato 20/30 in ordito; « trama » seta extra 2 capi di 20/22 dn., tinto caricato 50/60, tessuta a 2 capi, in trama	58,75	88 —
Tipo 30-*a*. — Idem., alt. cm. 69/71, peso finito gr. 105/111	66,45	100 —
Tipo 31. — Operato fantasia fondo trama più navette, alt. cm. 59/61, peso finito gr. 78/84, prodotto con « organzino » seta extra 2 capi di 13/15 dn., tinto caricato 20/30, in ordito; « trama » seta extra 2 capi di 20/22 dn., caricata 50/60, tessuta a 2 capi, in trama	53,95	81 —
Tipo 31-*a*. — Idem., alt. cm. 69/71, peso finito gr. 91/97	61,35	92 —
Tipo 32. — Operato a fili doppi con trama supplementare, alt. centimetri 59/61, peso finito gr. 59/65, prodotto con « organzino » seta extra 2 capi di 13/15 dn., tinto puro, in ordito; « trama » seta extra 2 capi di 13/15 dn., tinto puro, tessuta a 2 e 3 capi, in trama	63,20	95 —
Tipo 32-*a*. — Idem., alt. cm. 69/71, peso finito gr. 69/75	71,45	107 —
Tipo 33. — Operato fantasia, alt. cm. 59/61, peso finito gr. 76/82, prodotto con « organzino », seta extra 2 capi di 13/15 dn. tinto caricato 20/30, in ordito; « trama » seta extra a 2 capi di 20/22 dn., tinta caricata 20/30, tessuta a 2 e 3 capi, in trama .	56,50	85 —
Tipo 33-a. — Idem, alt. cm. 69/71, peso finito gr 89/95 . . .	65,05	98 —
Tipo 34. — Operato fantasia fondo catena 2 navette, alt. cm. 59/61, peso finito gr. 73/79, prodotto con « organzino » seta speciale 2 capi, di 13/15 dn., tinto caricato 20/30 in ordito; « trama » seta extra 2 capi di 13/15 dn. tinta caricata 20/30 tessuta a 3 capi, in trama	59,10	89 —
Tipo 34-a. — Idem, alt. cm. 69/71, peso finito gr. 84/90	66,85	100 —
Tipo 35. — Saglia stampata al quadro ad un colore, alt. cm. 89/91, peso finito gr. 49/51, prodotto con seta greggia qualità speciale 20/22 dn., in ordito; seta greggia speciale 20/22 lavorata, « trama » a 4 capi, in trama	53,50	80 —

	Prezzo massimo franco fabbrica pagamento 30 giorni netto	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire a metro lineare	
Tessuti per ombrelli:		
Tipo 36. — Taffetà seta per ombrelli, alt. cm. 48/50, peso gr. 26/28, prodotto con « organzino » seta speciale 2 capi di 11/13 dn., tinto solido impermeabilizzato caricato 0,90 pari, in ordito; « trama » seta speciale 3 capi di 11/13 tinto solido impermeabilizzato; caricato 0,90 pari, tessuto a 1 capo, in trama	24,60	37 —
Tipo 36-a. — Idem, alt. cm. 54/56, peso gr. 29/30	26,55	38 —
Tipo 36-b. — Idem, in quadrettato, alt. cm. 48/50, peso gr. 26/28 . .	26,75	40 —
Tipo 37. — Taffetà seta per ombrelli, alt. cm 48/50, peso gr. 29/30, prodotto con « organzino » seta speciale 2 capi di 11/13 dn., tinto, solido, impermeabilizzato, caricato 0,90 pari, in ordito, « trama » seta speciale 3 capi di 13/15 tinta solida, impermeabilizzato, caricata 10/20, tessuto a 1 capo, in trama	26,40	40 —
Tipo 37-a. — Idem, alt. cm. 54/56, peso gr. 32/34	28,50	43 —
Tipo 38. — Taffetà seta per ombrelli, alt. cm. 48/50, peso gr. 30/32 prodotto con « organzino » seta speciale 2 capi di 13/15 dn., tinto, solido, impermeabilizzato, caricato 0,90 pari, in ordito; « trama » seta speciale 4 capi di 13/15 tinta solida, impermeabilizzata caricata 0,90 pari, tessuto a 1 capo, in trama	27,65	41 —
Tipo 38-a. — Idem, alt. cm. 54/56, peso gr. 32/34	29,85	45 —
Fodere:		
Tipo 39. — Satino seta colorato e nero, alt. cm. 69/70, peso gr. 54/58, prodotto con « organzino » seta speciale 2 capi di 13/15 dn., tinto in filo puro, solido al sudore per sartoria, in ordito; « trama » seta extra 2 capi di 13/15 dn., tinta in filo, puro, solido al sudore per sartoria, tessuta a 2 capi, in trama	55,65	83 —
Fazzoletti:		
Tipo 40. — Crespo operato stampato al quadro a 1 colore per fazzoletti e sciarpe, alt. cm. 69/71, peso gr 35/36, prodotto con seta greggia speciale 20/22 dn. in ordito; « trama » seta classica 2 capi di 20/22 dn., tessuta a 1 capo, in trama	45,85	69 —
Tipo 40-a. — Idem, alt. cm. 79/81 peso gr 38/40	51 —	77 —
Tipo 40-b. — Idem, alt. cm. 88/91, peso gr. 43/45	55,40	83 —
Tipo 41. — Crespo rasato stampato al quadro a 1 colore per fazzoletti e sciarpe, alt. cm. 69/71, peso gr. 38/40, prodotto con seta greggia speciale 13/15 dn. in ordito; « crespo » seta extra a 3 capi di 13/15 dn. tessuto a 1 capo, in trama	54,50	82 —
Tipo 41-a. — Idem, alt. cm. 79/81, peso gr. 43/45	60,60	91 —
Tipo 41-b. — Idem, alt. cm. 89/91, peso gr. 48/50	66,60	100 —
Tipo 42. — Velo lutto per sciarpe, alt. cm. 54/55, peso gr. 15/16, prodotto con « crespo » seta extra 2 capi di 13/15 dn., in ordito e in trama	22,30	33 —
Tipo 43. — Velo seta stampato al quadro a 1 colore per fazzoletti, alt. cm. 69/71, peso gr. 9/10, prodotto con seta greggia extra 20/22 dn. lavorato a « pelo », giri 2800 in ordito e in trama	22,90	34 —
Tipo 43-a. — Idem, alt. cm. 79/81, peso gr. 11/12	25,50	38 —
Tipo 43-b. — Idem, alt. cm. 102/104, peso gr. 14/15	31,40	47 —
Tipo 44. — Saglia stampata al quadro a 1 colore per fazzoletti e sciarpe, alt. cm. 69/71, peso gr. 40/42, prodotto con seta greggia speciale 20/22 dn., in ordito; seta greggia speciale a 4 capi di 20/22 dn. in trama	47,85	72 —
Tipo 44-a. — Idem, alt. cm. 79/81, peso gr. 46/47	53,20	80 —
Tipo 44-b. — Idem, alt. cm. 89/91, peso gr. 53/54	58,50	88 —
Tessuti per pizzi chimici:		
Tipo 45. — Tessuto seta per pizzi chimici, alt. cm. 98/100, peso gr. 15/16, prodotto con seta greggia qualità speciale 13/15 dn. in ordito; seta greggia qualità speciale 13/15 dn. a 1 capo in trama .	12,75	19 —
Tipo 46. — Tessuto seta per pizzi chimici, alt. cm. 98/100, peso gr. 20/21, prodotto con seta greggia qualità speciale 20/22 dn., in ordito; seta greggia speciale 20/22 dn. a 1 capo in trama	14,95	22 —
Tessuti per vestiario:		
Tipo 47. — Crespo Svezia, alt. cm. 78/80, peso gr. 54/56, prodotto con raion acetato lucido 75 dn. in ordito; « crespo » seta qualità reale 3 capi di 13/15 dn. in trama. Seta 26 %, raion 74 % .	19,05	29 —
Tipo 47-a. — Idem, alt. cm. 84/86, peso gr. 58/60	20 —	30 —
Tipo 47-b. — Idem, alt. cm. 88/90, peso gr. 61/63	20,45	31 —
Tipo 47-c. — Idem, alt. cm. 96/98, peso g. 66/69	21,80	33 —
Tipo 48. — Venusella in unito, alt. cm. 78/80, peso gr. 48¼/50½, prodotto con raion acetato lucido 75 dn., in ordito; « crespo » seta qualità classica 2 capi, di 13/15 dn. in trama. Seta 24 %, raion 76 %	18,05	27 —
Tipo 48-a. — Idem, alt. cm. 88/90, peso gr. 54¼/56½	19,85	30 —
Tipo 48-b. — Idem, alt. cm. 96/98, peso gr. 59/62	21,20	32 —
Tipo 48-c. — Idem, alt. cm. 78/80, peso gr. 48½/50¼, stampato ad un colore	23,15	35 —
Tipo 48-d. — Idem, alt. cm. 88/90, peso gr. 54½/56¼, stampato ad un colore	25,45	38 —

	Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento 30 giorni netto	di vendita al consumatore
	Lire a metro lineare	
Tipo 48-e. — Idem, alt. cm. 96/98, peso gr. 59/62, stampato ad un colore	27,15	41 —
Tipo 49. — Crespo rasato, alt. cm. 88/90, peso gr. 64/68 prodotto con seta greggia qualità speciale 13/15 dn., in ordito; « crespo » da raion viscosa 75 dn. seconda qualità multibave intermedia, in trama. Seta 36 %, raion 64 % .	29,05	44 —
Tipo 49-a. — Idem, alt. cm. 96/98, peso gr. 70/74	30,95	46 —
Tipo 50. — Crespo rasato, alt. cm. 88/90, peso gr. 73/76, prodotto con seta greggia qualità speciale 20/22 dn., in ordito; « crespo » da raion viscosa 60 dn. qualità seconda multibave intermedia, in trama. Seta 50 %, raion 50 %.	36,85	55 —
Tipo 50-a. — Idem, alt. cm. 96/98, peso gr. 79/83	39,40	59 —
Tipo 51. — Crespo marocchino, alt. cm. 88/90, peso gr. 110/115, prodotto con raion acetato lucido 100 dn., in ordito; « crespo » seta qualità reale 7 capi di 13/15 dn. in trama. Seta 31 %, raion 69 % .	36,95	55 —
Tipo 51-a. — Idem, alt. cm. 96/98, peso gr. 120/125	39,40	59 —
Tipo 52. — Crespo di Cina stampato a 1 colore, alt. cm. 88/90, peso gr. 65/67, prodotto con seta greggia qualità classica 20/22 dn., in ordito; « crespo » da raion viscosa 75 dn., seconda qualità multibave intermedia, in trama. Seta 38 %, raion 62 %	34,30	51 —
Tipo 52-a. — Idem, alt. cm. 96/98, peso gr. 71/73	36,60	55 —
Tipo 53. — Crespo di Cina stampato a 1 colore, alt. cm. 88/90, peso gr. 66/69, prodotto con raion viscosa opaca 75 dn., qualità intermedia multibave, in ordito; « crespo » seta qualità reale 3 capi, 13/15 dn. in trama. Seta 22 %, raion 78 %	27,15	41 —
Tipo 53-a. — Idem, alt. cm. 96/98, peso gr. 72/75	29 —	43 —
Tipo 54. — Schantoung, alt. cm. 69/70, peso gr. 95/100, prodotto con raion viscosa 200 dn., seconda qualità intermedia multibave, in ordito; filato seta doppio « riannaspato » 200/250 in trama. Seta 35 %, raion 65 %	21,70	33 —

Camiceria e pigiama:

Tipo 55. — Tela seta mista rigata tinta in filo per camiceria, alt. cm. 78/80, peso gr. 74/78, prodotto con filato di fiocco pettinato gasato alta resistenza 80/2 tinto solido alla sbianca, in ordito; seta fioretto corrente 140/1 in trama. Seta 22 %, raion 78 %	22,65	34 —
Tipo 55-a. — Tela seta mista rigata tinta in filo per pigiama, alt. cm. 78/80, peso gr. 74/78, prodotto con filato di fiocco pettinato gasato alta resistenza 80/2 tinto solido alla sbianca, in ordito; seta fioretto corrente 140/1, in trama. Seta 22 %, raion 78 % .	23,65	35 —

	Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento 30 giorni netto	di vendita al consumatore
	Lire a metro lineare	
Tipo 56. — Crespo misto seta rigato, alt. cm. 78/80, peso gr. 78/82, prodotto con filato di fiocco pettinato gasato alta resistenza 80/2 tinto solido alla sbianca, in ordito; « crespo seta qualità extra 3 capi di 13/15 dn. in trama. Seta 18 %, raion 82 %	28,45	43 —
Tipo 57. — Tela mista, tinta in pezza, alt. cm. 78/80, peso gr. 90/94, prodotto con filato di fiocco pettinato gasato alta resistenza 80/2, in ordito; filato ritorto misto seta 90 dn. (1 capo acetato 60 dn., 2 capi seta greggia extra 13/15), in trama. Tintura solida alla purga e sbianca. Seta 7,5 %, raion 92,5 %	22,10	33 —
Tipo 57-a. — Tela mista, tinta in filo, alt. cm. 78/80, peso gr. 90/94, prodotto con filato di fiocco pettinato gasato alta resistenza 80/2, tinto solido alla purga e sbianca, in ordito; filato ritorto misto seta 90 dn. (1 capo acetato 60 dn., 2 capi seta greggia extra 13/15) in trama. Seta 7,5 %, raion 92,5 %	24,50	37 —
Tipo 57-b. — Tela mista tinta in filo per pigiama, alt. cm. 78/80, peso gr. 90/94, prodotto con filato di fiocco pettinato gasato alta resistenza 80/2 tinto solido alla purga e sbianca, in ordito; filato ritorto misto seta 90 dn. (1 capo acetato 60 dn., 2 capi seta greggia extra 13/15) in trama. Seta 7,5 %, raion 92,5 %	24,60	37 —
Tipo 58. — Tela fioretto mista tinta in pezza, alt. cm. 78/80, peso gr. 72/76, prodotto con seta fioretto corrente 140/2, in ordito; filato ritorto misto seta 90 dn. (1 capo acetato 60 dn., 2 capi seta greggia extra 13/15), in trama. Tintura solida alla purga e sbianca. Seta 73,8 %, raion 26,2 % . . .	33,60	50 —
Tipo 58-a. — Tela fioretto mista, tinta in filo, alt. cm. 78/80, peso gr. 72/76, prodotto con seta fioretto corrente 140/2 tinto solido alla purga e sbianca, in ordito; filato ritorto misto seta 90 dn. (1 capo acetato 60 dn., 2 capi seta greggia extra 13/15), in trama. Seta 73,8 %, raion 26,2 % . . .	36,10	54 —

Cravatte:

Tipo 59. — Armatura unita o barrata, alt. cm. 59/61, peso gr. 94/98 prodotto con « organzino » seta extra a 2 capi di 13/15 dn., tinto caricato 20/30 in ordito; raion viscosa lucido parallelo 120 qualità seconda intermedia multibave tinto, tessuta a 3 capi, in trama. Seta 29 %, raion 71 % . . .	24,85	37 —
Tipo 59-a. — Idem, alt. cm. 69/71, peso gr. 109/113	28,10	42 —
Tipo 60. — Operato a fili doppi, altezza cm. 59/61, peso gr. 86/90, prodotto con « organzino » seta extra a 2 capi di 13/15 dn., tinto caricato 20/30, in ordito; raion viscosa lucido 150 parallelo qualità seconda multibave interme-		

	Prezzo massimo franco fabbrica, pagamento 30 giorni netto	Prezzo massimo di vendita al consumatore
	Lire a metro lineare	
dia, tinta, tessuta a 1 capo, in trama. Seta 43 %, raion 57 % . .	42,50	64 —
Tipo 60-a. — Idem, alt. cm. 69/71, peso gr. 100/104	48,05	72 —
Tipo 61. — Operato fantasia due navette, alt. cm. 59/61, peso gr. 78/82, prodotto con « organzino » seta extra a 2 capi di 13/15 dn. tinto caricato 20/30 in ordito; raion bemberg 150 lucido tinto, tessuto a 1 capo, in trama. Seta 33 %, raion 67 %	33,10	50 —
Tipo 61-a. — Idem, alt. cm. 69/71, peso gr. 90/94	37,40	56 —
Fodere:		
Tipo 62. — Fodera per maniche « Ermesina », alt. cm. 98/100, peso gr. 82/86, prodotto con « organzino » seta speciale a 3 capi di 13/15 dn., tinto in filo solido per sartoria, puro, in ordito; raion bemberg 120 dn. lucido e opaco, tinto in filo, solido per sartoria, mano craccante, tessuto a 1 capo, in trama. Seta 51 %, raion 49 %	28,35	58 —
Tipo 63. — Taffetà misto, colorato, nero o rigato, alt. cm. 69/70, peso gr. 56/60, prodotto con raion bemberg, 80 dn. torto giri 300 tinto in filo solido per sartoria, mano craccante, in ordito; « trama » seta extra a 2 capi 13/15 dn., tinta in filo solido per sartoria pura, tessuta a 3 capi, in trama. Seta 40 %, raion 60 % .	24 —	36 —
Tipo 63-a. — Idem, alt cm. 98/100, peso gr. 80/85	32,85	49 —
Tipo 64. — Satino misto colorato e nero, alt. cm. 69/70, peso gr 60/64, prodotto con « organzino » seta speciale 3 capi, di 13/15 dn., tinta in filo puro solido per sartoria, in ordito; raion bemberg parallela lucido 100 dn. tinta in filo solido per sartoria, mano craccante, tessuto a 1 capo, in trama. Seta 45,5 %, raion 54,5 %.	29,80	45 —
Tipo 64-a. — Idem, alt. cm. 138/140, peso gr. 122/126	55,75	84 —
Tessuto per ombrelli:		
Tipo 65. — Taffetà gloria misto seta per ombrelli, tinto impermeabilizzato in pezza (gemello), alt. cm. 54/56+54/56, peso gr 58/60+58/60, prodotto con seta greggia, qualità speciale 13/15 dn., in ordito; filato fiocco viscosa 22/1 gasato pettinato, tessuto a 1 capo, in trama. Seta 11 %, raion 89 %, per gemello	9,15	14 —
Tipo 65-a. — Idem, alt. cm. 49/51, peso gr. 53/54	8,65	13 —
Tipo 66. — Taffetà misto seta per ombrelli, alt. cm. 48/50, peso gr. 36/38, prodotto con « organzino » seta speciale a 2 capi di 20/22 dn. tinto, solida impermeabilizzato, puro, in ordito; raion bemberg 100 dn. tinta solida impermeabilizzata, tessuta a 1 capo in trama. Seta 38 %, raion 62 % . . .	18,60	28 —
Tipo 66-a. — Idem, alt. cm. 54/56, peso gr. 40/42	20,10	30 —
Tipo 67. — Taffetà misto seta per ombrelli, alt. cm. 48/50, peso gr. 33/35, prodotto con « organzino » seta speciale 2 capi di 13/15 dn., tinta solida impermeabilizzato caricato 0,80/0,90, in ordito; raion acetato tinto in pasta, impermeabilizzato, tessuto a 1 capo, in trama. Seta 35 %, raion 65 %	15,70	74 —
Tipo 67-a. — Idem, alt. cm. 54/56, peso gr. 38/40	17,95	25 —
Tipo 68. — Taffetà misto seta per ombrelli, alt. cm. 48/50, peso gr. 36/38, prodotto con « organzino » seta speciale 2 capi di 11/13 dn., tinta solida impermeabilizzata caricato 0,90 pari, in ordito; raion viscosa 120 qualità seconda multibave intermedia, tinto solido, impermeabilizzato, tessuto a 1 capo, in trama. Seta 32 %, raion 68 %	14,05	21 —
Tipo 68-a. — Idem, in quadrettato, alt. cm. 48/50, peso gr. 36/38 . .	15,55	23 —
Tipo 68-b. — Idem, alt. cm. 54/56, peso gr. 40/42	15,20	23 —
Fazzoletti e sciarpe:		
Tipo 69. — Crespo operato stampato al quadro *A* 1 colore per fazzoletti e sciarpe alt. cm. 69/71, peso gr. 43/45, prodotto con seta greggia, qualità speciale 20/22 dn., in ordito; « crespo » da raion viscosa 60 dn., qualità seconda intermedia multibave, in trama. Seta 47 %, raion 53 % . . .	38,05	57 —
Tipo 69-a. — Idem, alt. cm. 79/81, peso gr. 49/51	42,35	63 —
Tipo 69-b. — Idem, alt. cm. 89/91, peso gr. 56/58	46,55	70 —
Tipo 70. — Tessuto per sciarpa romana, alt. cm. 60, peso gr. 40/44, prodotto con « organzino », seta extra 2 capi di 13/15 dn., tinto caricato puro crudo, in ordito; raion viscosa 100 dn. qualità seconda multibave intermedia, tinta, tessuta a 1 capo, in trama. Seta 31 %, raion 69 %	18,65	28 —

Nota. — I sotto elencati tipi, stampati a quadro ad un colore, possono essere prodotti anche a più colori, fino ad un massimo di sei colori, compreso il bianco opaco; in tal caso le maggiorazioni consentite sono le seguenti:

	Maggiorazione sul prezzo base: franco fabbrica	Maggiorazione sul prezzo base: al consumatore
	Lire a metro lineare	
Tipi 11, 11-*a*, 12, 12-*a*, 13, 13-*a*, 14, 14-*a*, 14-*b*, 48-*c*, 48-*d*, 48-*e*, 52-*r*, 52-*t* *per tre colori*	3,30	4,95
Idem, *da 4 a 6 colori*	6,60	9,90
Tipi 35, 40, 40-*a*, 40-*b*, 41, 41-*a*, 41-*b*, 43, 43-*a*, 43-*b*, 44, 44-*a*, 44-*b*, 69, 69-*a*, 69-*b*, *per tre colori* . . .	3,90	5,85
Idem, *da 4 a 6 colori*	7,80	11,70

(3270)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo dell'essenza di trementina

Facendo seguito al telegramma P. 369 del 22 giugno corrente anno, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 447 del 14 agosto ha stabilito in lire millesettecento (1700) al quintale il prezzo di vendita dell'essenza di trementina deterpenata, per merce infustata, resa franco stabilimento partenza, in recipienti del compratore. Ha altresì stabilito in lire millecinquantacinque (1055) al quintale il prezzo di vendita del dipentene alle condizioni di consegna soprariportate.

(3313)

Prezzo delle candele per uso liturgico

Facendo seguito al provvedimento P. 287 del 30 marzo scorso, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 446 del 14 agosto corr., ha ritenuto opportuno di precisare che il prezzo al consumo delle candele per uso liturgico non dovrà superare lire trenta (30) al chilo netto per merce resa franco destino, compresa l'imposta sull'entrata

(3314)

Prezzo del rame

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 451 del 17 agosto corrente anno ha stabilito che con decorrenza dalle assegnazioni rilasciate dal Fabbriguerra dal 1° corrente mese in poi, il rame di produzione nazionale dovrà essere ceduto franco vagone partenza, ai seguenti prezzi, al chilo: L. 10,10 per il rame in barre di trafila; L. 10,05 per il rame in catodi.

(3315)

Avviso di rettifica relativo ai prezzi della spelaia di bosco e di banco

Il Ministero delle corporazioni comunica che al comma *b)* del provvedimento P. 413 del 22 luglio c. a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto c. a. e relativo ai prezzi della spelaia di bosco e di banco, la dizione — spelaia di *banco* tipo « Mantovano » — va rettificata in — spelaia di *bosco* tipo « Mantovano ».

(3316)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa comunale di credito agrario di Formello (Roma) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933,

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Formello, in provincia di Roma, non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Formello, in provincia di Roma, sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1942-XX

V. AZZOLINI

(3251)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 agosto 1942-XX - N. 147

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	40,85	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8950	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,306	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,31	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4678	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,95
Id 3,50 % (1902)	83,40
Id. 3 % lordo	66,15
Id. 5 % (1935)	95,775
Redimib. 3,50 % (1934)	85,425
Id. 5 % (1936)	97,775
Id. 4,75 % (1924)	495,40
Obblig. Venezie 3,50 %	96,80
Buoni novennali 4 % (15-3-43)	99,125
Id 4 % (15-12-43)	98,575
Id. 5 % (1944)	99,025
Id. 5 % (1949)	97,70
Id. 5 % (15-2-50)	97,35
Id. 5 % (15-9-50)	97,375
Id. 5 % (15-4-51)	97,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 1 per rettifica d'intestazione di titoli del Debito pubblico — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 in data 11 agosto 1942-XX — il numero d'iscrizione 448282 riferibile al nominativo Rossi Angela fu Pietro deve intendersi rettificato in: *448382*.

(3317)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	839710	Comune di Pessinetto (Torino), vincolato a favore del Ministero dell'agricoltura e foreste . . . . L.	322 —
P. R. 3,50 %	179106	Sello Pietro, dom. a Casalvecchio Siculo (Messina), ipotecato a favore dello Stato . . . . »	70 —
Cons. 3,50 %	683430	Torello Luigi di Atanasio, dom. a Belmonte (Cuneo), ipotecato per cauzione a favore dello Stato quale ufficiale giudiziario della Pretura di Belmonte, con estensione a qualsiasi altra Pretura . . . . »	35 —
Rendita 3,50 %	145270	Molieri Vincenzo fu Gaetano, dom. in San Chirico Raparo (Potenza), ipotecato per cauzione del titolare quale ufficiale giudiziario . . . . »	50 —
P. R. 3,50 % (1934)	296182	Procino Stanislao di Generoso, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Fontanarossa (Avellino) . . . . . . »	147 —
Id.	296183	Procino Margherita di Generoso, minore, ecc., come sopra . . »	147 —
Id.	296184	Procino Eugenio di Generoso, minore, ecc., come sopra . . . »	147 —
Id.	296185	Procino Nicola di Generoso, minore, ecc., come sopra . . . . »	147 —
Id.	296186	Procino Rachele di Generoso, minore, ecc., come sopra . . . »	147 —
Id.	520030 Solo per l'usufrutto	Dondero Santina fu Giovanni Battista, residente a Vandergrif (Pensilvania) U.S.A., con usufrutto a favore di Garibaldo Ida Caterina, ved. Dondero fu Edoardo . . . . »	290,50
P. N. 5 %	34276 Solo per la proprietà	Fontani Maria-Antonietta di Orionto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pisa, e vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Fontani Orionto di Ilario . . . . . . »	75 —
P. R. 3,50 %	116900	Divino Agnese fu Cuono moglie di Mugnolo Liborio, dom. in Acerra (Caserta), vincolata come dote della titolare . . . . . »	52,50
ex Cons. 5 % (1861)	46858 Solo per la proprietà	Massa dei primi creditori incapienti nel giudizio di graduazione, a carico di Bianco Angela-Maria, in nome proprio e come rappresentante del di lei figlio minore Carlo Vernieri, procreato col fu Giovanni Vernieri, dom. a Napoli, con usufrutto trentennale a favore della Cattedrale di S. Matteo di Salerno . . . . »	615 —
Id.	55049 Solo per la proprietà	Primi creditori incapienti dell'espropriata eredità del fu Vernieri Giovanni, dom. a Napoli, con usufrutto trentennale a favore del Capitolo della Cattedrale di S. Matteo di Salerno . . . »	90 —
Cons. 3,50 % (1902)	3300 Solo per la proprietà	Pullino Umberto fu Giacinto, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Meciani Laura fu Giovanni . . . . . »	476 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 28 maggio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2235)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5%	114632	40 —	Todarello *Vincenzo* fu Pasquale, dom. a Sulmona (L'Aquila degli Abruzzi).	Todarello *Nazzareno-Luigi* fu Pasquale, ecc., come contro.
Id.	179123	100 —	Bindocci Lorenzo fu Mario, dom. in Roma.	Bindocci Lorenzo fu Mario, *minore sotto la patria potestà della madre Cappelli Egle*, dom in Roma.
P. R. 3,50%	236296	3,50	Tagliabue Bruna fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Olmi *Rosa fu Pietro*, ved. Tagliabue Pietro, dom. a Milano.	Tagliabue Bruna fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Olmi *Margherita-Rosa* fu *Eugenio*, ecc., come contro.
Id.	499284	105 —	Tagliabue Bruna fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Olmi *Margherita* fu Eugenio vedova Tagliabue, dom. a Milano.	Tagliabue Bruna fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Olmi *Margherita-Rosa* fu Eugenio, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	423363	157,50	Poletto *Emilio* fu *Francesco*, dom. in Padova, vincolato di usufrutto.	Poletto *Enrico-Emilio* fu *Francesca*, dom. in Padova, vincolato di usufrutto.
Rend. 5%	176202	240 —	Bonelli Michele fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre *Reggia* Maria fu Francesco ved. Bonelli, dom. a Brescia.	Bonelli Michele fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre *Reggio* Maria fu Francesco ved. Bonelli, dom. a Brescia.
Id.	176203	185 —	Come sopra.	Come sopra.
d.	176204	60 —	Come sopra, vincolata d'usufrutto a favore di *Reggis* Maria fu Francesco ved. Bonelli, dom a Brescia.	Come sopra, vincolata d'usufrutto a favore di *Reggio* Maria fu Francesco ved. Bonelli, dom. a Brescia.
Id.	176275	1600 —	Bonelli Michelina fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre *Reggis* Maria fu Francesco ved. Bonelli, dom. a Brescia.	Come contro, sotto la patria potestà della madre *Reggio* Maria fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	176782	530 —	Come sopra, vincolata d'usufrutto a favore di *Reggis* Maria fu Francesco ved. Bonelli, domic. a Brescia.	Come sopra, vincolata d'usufrutto a favore di *Reggio* Maria fu Francesco, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	640872	52 50	Rondo-*Brondello* Cesira fu Marco, moglie di Giacomone Firmino, dom. a Castellamonte (Torino).	Rondo-*Brovello* Cesira fu Marco, ecc., come contro.
P. R. 3,50% (1934)	448382	63 —	Rossi Angela fu Pietro, dom. a Novara, con usufrutto a Roggia *Maria* fu *Antonio* ved. Rossi, dom. a Novara.	Come contro, con usufrutto a Roggia *Maria-Clara* fu *Andrea* ved. Rossi, dom. a Novara.
Id.	448383	38,50	Rossi Giovanni fu Pietro, dom. a Novara, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	448384	38,50	Rossi Andrea fu Pietro, dom. a Novara, con usufrutto, come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	448385	38,50	Rossi Clara fu Pietro, dom. a Novara, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	448386	38,50	Rossi Giuseppina fu Pietro, dom. a Novara, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	448387	38,50	Rossi Sandra fu Pietro, dom. a Novara, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	408987	42 —	*Berutti o Berruti Teresina* fu Luigi, moglie di Beccuti Corrado, dom. a Novara.	*Berruti Prosperina-Maria-Teresa* fu Luigi, ecc. come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	232409	3500 —	Benfratello Maria fu Guglielmo, nubile, dom. a Palermo, con usufrutto a Barba *Luisa* fu Giovanni, ved. Benfratelli Guglielmo, dom. a Palermo.	Come contro, con usufrutto a Barba *Aloisa* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	232834	2110,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	385625	875 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	352481	5900 —	Raffin *Gina* fu Romano, minore sotto la patria potestà della madre Macri Sofia fu Michele, ved. di Raffin Romano, dom. a Napoli.	Raffin *Regina* fu Romano, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	177992	1320 —	Tesei *Antonio fu* Emidio, dom. a Roma.	Tesei *Nazzareno di* Emidio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.
B. N. 1943	237 Serie G	Capitale 8000 —	Bonelli *Rina* fu Ulderico.	Bonelli *Erina-Graziosa-Giuseppa* fu Ulderico.
Rendita 5 % (1935)	177118	610 —	Facchetti *Francesco* fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Ghilardi Carmela fu Giacomo, dom. a Treviglio (Bergamo).	Facchetti *Franco* fu *Giovanni Maria*, minore, ecc., come contro.
Id.	177119	5 —	Facchetti Angelo e *Francesco* fu *Giovanni*, minore, ecc., come sopra.	Facchetti Angelo e *Franco* fu *Giovanni-Maria*, minore, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 %	189039	1963,50	Carbonelli Clotilde fu Gaetano, moglie di Meola *Felice* fu Amato, dom. in Napoli, vincolato per dote.	Carbonelli Clotilde fu Gaetano, moglie di Meola *Giovanni-Felice* fu Amato, dom. in Napoli, vincolato per dote.
Cons. 3,50 %	583110	70 —	Gallicet *Francesca* fu Francesco, moglie di Barbier *Battista*, dom. a *Oulx* (Torino).	Gallicet *Marianna-Francesca-Angelica* fu Francesco, moglie di Barbier *Giulio-Giovanni-Battista*, dom. a *Ulzio* (Torino).
P. R. 3,50 %	488564	1750 —	De Bernardi Maria-Vittoria di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto a Broglia *Umbertina* fu Carlo ved. Fessia, dom. a Borgomasino.	Come contro, con usufrutto a Broglia *Maria-Francesca-Umberta* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	488565	1750 —	De Bernardi Elena-Giuseppina di Giovanni, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	488566	1750 —	De Bernardi Vanna-Maria di Giovanni, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
P. N. 5 %	20463	80 —	Bogliaccino o Bogliacino *Irma* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Castelletto Uzzone (Cuneo).	Bogliaccino o Bogliacino *Beatrice-Ilma* di Giovanni, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	286169	52,50	Viglino *Letizia* fu Teobaldo, minore sotto la patria potestà della madre Risso Maddalena fu Giovanni, ved. Viglino, dom. a Priocca (Cuneo).	Viglino *Lucrezia* fu Teobaldo, ecc., come contro.
Id.	59457	4935 —	Marotta *Raffaela* fu Pietro, moglie di Punaro Giuseppe, dom. a Viggiano (Potenza).	Marotta *Maria-Raffaela-Carolina-Rosa* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	270601	182 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	278286	192,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	373805	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	489143	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	332960	17,50	Come sopra.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	510250	437,50	Vallini Elvira fu *Severino*, *inabilitata* sotto la *curatela* del marito Luppi Ernesto fu Luigi, dom. a Licciana (Massa)	Vallini Elvira fu *Domenico-Severino*, *interdetta* sotto la *tutela* del marito, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	390850	21 —	Manghi Aristo fu *Oresto*, dom. a Pisa.	Manghi Aristo fu *Onesto*, dom. a Pisa.
P. R. 3,50 %	10720	157,50	*Dacchillo* Michele fu *Marco*, dom. a New York.	*Dachille* Michele fu *Martire*, dom. a New York.
P. N. 5 %	22554	675 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	18171	140 —	*Dacchilli* Michele fu *Marco*, dom. a New York.	*Dachille* Michele fu *Martire*, dom. a New York.
Id.	108652	350 —	*Dacchille* Michele fu *Marco*, dom. a New York.	*Dachille* Michele fu *Martire*, dom. a New York.
d.	137406	1400 —	*D'Achille* Michele fu Martire, dom. a New York.	*Dachille* Michele fu Martire, dom. a New York.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 20 luglio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2943)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Elenco degli ammessi al concorso per cinque posti di vice coadiutore in prova (gruppo B) nel ruolo di segreteria del Ministero.

Sono ammessi al concorso per cinque posti di vice coadiutore in prova (gruppo *B*) nel ruolo di segreteria di questo Ministero, indetto con decreto Ministeriale 6 dicembre 1941-XX, i seguenti candidati:

1. Alessio Francesco
2. Aliquò Salvatore
3. Apuzzo Francesco
4. Bacci Renato
5. Barleri Mario
6. Battistelli Gino
7. Bett ni Gian Gabriele
8. Bordoni Aldo
9. Calvanese Giovanni
10. Carlino Raffaele
11. Carucci Beniamino
12. Cirillo Domenico
13. Consolo Riccardo
14. Corvisieri Giuseppe Tullio
15. Costrini Alberto
16. Cutrone Pietro
17. Del Bufalo Alberto
18. Del Gracco Giuseppe
19. Della Rocca Giuseppe
20. Di Pasquale Augusto
21. Di Tomassi Guglielmo
22. Farroni Guido
23. Gallo Egidio
24. Genovese Edmondo
25. Giuliani Antonio
26. Locchi Giorgio
27. Maffeo Gerardo
28. Mancato Giorgio
29. Mattei Paolino
30. Mencato Ferruccio
31. Messuri Riccardo
32. Miconi Renzo
33. Milano Ludovico
34. Milli Raffaele
35. Miniero Claudio
36. Modica Vincenzo
37. Muziarelli Luigi
38. Nozza Alberto
39. Paoloni Guglielmo
40. Pecorelli Nicola
41. Pesarini Riccardo
42. Petrolo Paolo
43. Ricci Rolando
44. Rinaldi Giulio
45. Ristori Antonio
46. Rositani Pasquale
47. Ruggiero Osvaldo
48. Sacchetti Ottorino
49. Salmi Giulio
50. Scorrano Carlo
51. Solano Ubaldo
52. Toscano Carmine
53. Trapani Luigi
54. Vassalini Aldo

Sono ammessi, poi, con la riserva di cui all'art. 2, secondo comma, del bando:

1. Adami Giuseppe
2. Angelici Mario
3. Assorati Aldo
4. Barucco Edoardo
5. Blasi Giuseppe
6. Bonali Natale
7. Capobianco Enrico
8. De Angelis Antonio
9. Fargnoli William
10. Feoli Francesco
11. Managlia Giuseppe
12. Martinez Eduardo
13. Mete Francesco
14. Miniero Vittorio
15. Pacifico Marcello
16. Paderni Giulio
17. Panzarasa Carlo
18. Padrazzoli Duilio
19. Rodogno Eduardo
20. Ventimiglia Antonio

Infine, sono ammessi con riserva:

1. Cannatà Domenico
2. Di Marzo Mario
3. Formicola Giovanni
4. Nicotra Antonino
5. Palaia Luigi
6. Rueca Alberto.

(3319)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.